Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — **Roma — Martedì 21 febbraio** — **Numero 43**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R. decreto *n. 721 che approva e contiene la convenzione fra la R. amministrazione ed il municipio di Venezia per la determinazione dei rivi interni della città e della giurisdizione sui medesimi* — **R. decreto** *n. 24 che approva e contiene il regolamento di polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la sicurezza del transito sulle strade pubbliche* — **RR. decreti** *nn. XII e XIII (parte supplementare) per la istituzione in Catania ed in Venezia di collegi di probi-viri rispettivamente per le industrie agrumaria, della panificazione, pastificazione ed affini* — **Relazione e R. decreto** *sullo scioglimento del Consiglio comunale di Minerbio (Bologna)* — **Ministero dell'interno**: *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero della guerra**: *Ricompense al valor militare* — **Ministero del tesoro**: Direzione generale del Debito pubblico - *Rettifiche d'intestazione — Avviso per smarrimento di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi del consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei deputati: *Seduta del 20 febbraio* — **Diario estero** — **L'Istituto internazionale di agricoltura** — **Notizie varie** — **Telegrammi dell'***Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero **721** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 luglio 1888, in forza del quale il porto di Venezia fu classificato nella prima categoria per le opere interessanti la sicurezza della navigazione generale, la difesa militare e la sicurezza dello Stato, e nella prima classe della categoria seconda, per quanto riflette le opere interessanti il commercio, a' termini e per gli effetti degli articoli 1, 6 e 7 della legge 2 aprile 1885, n. 3095, serie terza, testo unico, sui porti, spiaggie e fari;

Ritenuto che, in causa di controversie sorte tra la Amministrazione dei lavori pubblici ed il municipio di Venezia intorno alla manutenzione ed alla giurisdizione dei canali classificati tra le opere marittime e di quelli di interesse locale, è sorta la necessità di definire e regolare meglio i rapporti e le competenze delle amministrazioni medesime nei riguardi dei canali facenti parte del porto e di quelli minori che, non servendo precipuamente al commercio marittimo, hanno ufficio e importanza di vie ordinarie nell'abitato urbano;

Ritenuto che con Convenzione in data 17 giugno 1902, approvata dal Consiglio comunale di Venezia con deliberazioni 12 ottobre 1903 e 2 maggio 1904 si determinano i rivi e canali interni della città e dell'isola della Giudecca che cessano di essere compresi fra le opere portuali interessanti il commercio, e la cui giurisdizione spetta quindi interamente al Comune stesso il quale ne assume l'onere della manutenzione;

Si stabilisce inoltre che il canale Scomenzera, dal canale della Giudecca al Canal Grande, sia considerato per tutta la sua estensione, come opera portuale interessante il commercio, e si conviene sopra altre opportune disposizioni relative alla consegna dei Canali, allo esonero da ogni gravame dei servizi pubblici dipendenti dallo Stato e all'obbligo nel Comune di rispettare le concessioni in corso;

Considerato che i canali dei quali si cede la giurisdizione non hanno rapporto con la navigazione e il commercio marittimo; sicchè col toglierli dalla tabella delle opere costituenti il porto, allegata al decreto Reale in

principio ricordato, non si fa che riconoscere ed ammettere la realtà delle cose;

Ritenuto che, nei riguardi finanziari, la Convenzione è vantaggiosa per lo Stato, in quanto lo esonera da una ragguardevole spesa di manutenzione; e che la buona manutenzione dei canali interni, garantita dalla convenienza e dall'interesse del municipio di Venezia come dagli obblighi che esso assume, resta pure assicurata dalla ingerenza che spetterà sempre allo Stato nella conservazione della laguna, specialmente in forza del regolamento lagunare 20 dicembre 1841;

Ritenuto che non occorra sentire sulla Convenzione in oggetto il parere dei Comuni e delle Provincie tenute a concorso nelle spese del porto di Venezia perchè la Convenzione stessa non altera le competenze passive stabilite dall'elenco annesso al decreto di classifica 30 luglio 1888, n. 5629;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio del commercio, del Consiglio superiore di Marina e del Consiglio di Stato;

Veduto il regolamento lagunare 20 dicembre 1841, n. 41,253[4993 A. S., la legge 2 aprile 1885, n. 3095, (serie 3a), testo unico, ed il regolamento 9 maggio 1901, n. 327.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. È approvata e resa esecutoria la Convenzione 17 giugno 1902 approvata dal Consiglio comunale di Venezia con deliberazioni 12 ottobre 1903 e 2 maggio 1904; in forza della quale i canali e rivi interni di detta città e dell'isola della Giudecca, elencati all'articolo 1 nella Convenzione medesima e distinti in tinta bleu nella pianta allegata, passano nella giurisdizione del comune di Venezia.

2. Il canale Scomenzera, dal canale della Giudecca al Canal Grande, è classificato tra le opere portuali interessanti il commercio.

3. Per quanto non è invocato dalla Convenzione summentovata, rimangono fermi il decreto Reale 30 luglio 1888, n. 5629, e il relativo elenco degli enti locali interessati al Porto di Venezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

Visto, *Il guardasigilli:* Ronchetti.

SCHEMA DI CONVENZIONE fra la R. amministrazione ed il municipio di Venezia per la determinazione dei rivi interni della città e della giurisdizione sui medesimi.

Premesso che col decreto Reale 30 luglio 1888, n. 5629, col quale la laguna di Venezia veniva classificata come porto di prima categoria, si comprendevano, tra i canali d'interesse locale, e quindi non a carico dello Stato, i canali e rivi interni della città di Venezia ed isola della Giudecca, escluso il bacino della stazione ferroviaria marittima ed il suo canale di accesso fino a comprendere la banchina dei magazzini generali di Santa Marta, il canale Scomenzera per tutto il tratto serviente agli approdi della stazione marittima e della banchina di Santa Marta, il Canal Grande dall'isola di Santa Chiara alla punta della Dogana della Salute, i rivi di Cà Foscari, di Santa Margherita, di San Nicolò, dell'Olio, del Malibran, di Santa Marina, dei Mendicanti, e di Cannaregio, i quali canali sono compresi tra le opere interessanti il commercio.

Essendosi riconosciuta dalla R. amministrazione e dal municipio di Venezia la convenienza di modificare in parte la classificazione dei rivi interni della città in maniera più rispondente alle mutate condizioni dei servizi pubblici sulle vie di acqua e di unificare inoltre la giurisdizione su' medesimi.

Fra i signori cav. Alberto Torri ing. capo del genio civile di Venezia, quale rappresentante della R. amministrazione ed il comm. avv. Filippo Grimani fu Pier Luigi sindaco di Venezia, quale rappresentante del Comune, viene convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sono considerati rivi di interesse esclusivamente comunale i rivi interni della città di Venezia ed isola della Giudecca racchiusi entro l'abitato, segnati con tinta bleu nella pianta che si allega.

In conseguenza di tale nuova delimitazione dei rivi comunali cessano di essere compresi fra le opera portuali interessanti il commercio i seguenti rivi:

a) Canal Grande dal ponte di ferro congiungente la stazione marittima con quella di Santa Lucia, fino alla punta della Dogana della Salute;

b) i rivi di Cà Foscari, di Santa Margherita, di San Nicolò, dal Canal Grande fino al canale della Giudecca;

c) i rivi dell'Olio, del Malibran, di Santa Marina e dei Mendicanti dal Canal Grande al canale delle Fondamente Nuove;

d) il rio di Cannaregio dal Canal Grande al canale Lagunare di San Secondo.

Cessa pure d'essere a carico dello Stato e viene considerato come rivo interno comunale il rio di San Pietro di Castello (dal traguardo della torretta sud della porta dell'Arsenale fino al suo sbocco nel canale di San Marco) finora compreso fra i canali lagunari.

Art. 2.

Sarà invece considerato come opera portuale, interessante il commercio, il canale Scomenzera dal canale della Giudecca al Canal Grande.

Art. 3.

La giurisdizione sui rivi interni comunali, di cui all'art. 1, spetterà pienamente ed esclusivamente al comune di Venezia, che provvederà alla loro manutenzione, salvi e riservati sui canali medesimi tutti i diritti del pubblico Demanio, la ingerenza dello Stato al fine di assicurare la conservazione della laguna ai termini del vigente regolamento lagunare 20 dicembre 1841 o di quella qualsiasi legge che in avvenire lo sostituisse o modificasse e le attribuzioni che le leggi dello Stato riservano alla autorità politica, nei riguardi dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 4.

I rivi specificati nelle lettere *A, B, C, D,* dell'art. 1, ed il rio di San Pietro saranno dalla R amministrazione dei lavori pubblici consegnati al Comune nello stato di manutenzione in cui si troveranno all'atto della consegna.

Art. 5.

Saranno esenti da ogni gravame di tasse od altro onere a favore del Comune tntti i servizi pubblici dipendenti dallo Stato, che si effettuassero nei rivi e nei canali come sopra consegnati al Comune anche con occupazione di spazi sugli stessi o sulle

loro sponde per stazione di barche o altre necessità conseguenti ai servizi medesimi.

Art. 6.

Il Comune si obbliga a rispettare fino alla loro scadenza le concessioni in corso. Qualora ne fosse necessaria la revoca per interesse pubblico provvederà d'accordo coll'autorità che ha fatta la concessione.

Art. 7.

La R. amministrazione dei lavori pubblici provvederà su richiesta del Municipio a che nei contratti d'appalto per escavo dei canali lagunari sia inclusa una clausola che faccia obbligo agli assuntori di eseguire agli stessi prezzi e condizioni del loro contratto collo Stato gli eventuali escavi a draga che si rendessero necessari nel Canal-Grande. L'importo relativo verrà pagato direttamente dal Comune agli appaltatori.

Art. 8.

La validità della presente convenzione è subordinata nei riguardi della R. amministrazione all'approvazione dei competenti Ministeri e nei riguardi del Municipio all'approvazione del Consiglio comunale e dell'autorità superiore.

Venezia, il 17 giugno 1902.

Per la R. amministrazione
L'ingegnere capo del genio civile
A. TORRI.

Per il comune di Venezia
Il sindaco
F. GRIMANI.

(Vi sono i bolli).

Il presente schema di convenzione è conforme allo schema originale di Convenzione deliberato dal Consiglio comunale di Venezia nelle sedute del 20 e 30 giugno 1902 ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 3 settembre 1902, n. 15,040, colle variazioni successivamente deliberate in seguito a richiesta dai diversi Ministeri interessati, dalla Giunta municipale di Venezia facente atto di Consiglio con deliberazione 14 luglio 1903, n. 34,560, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 23 luglio 1903, ai nn. 1232-23, e ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione in data 3 ottobre 1903, vistata l'11 novembre 1903, al n. 24,337, e dal Consiglio comunale di Venezia colla deliberazione 2 maggio 1904, vistata il 29 stesso al n. 9941.

Venezia, li 18 ottobre 1904.

Il sindaco
F. GRIMANI.

Il Numero 24 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 marzo 1881, n. 124, col quale fu approvato il regolamento sulla polizia stradale;

Visto il R. decreto 13 aprile 1890, n. 6843, sulla circolazione delle locomotive sulle strade ordinarie ed il Nostro decreto 28 luglio 1901, n. 416, per la circolazione delle automobili sulle strade stesse;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici ed *interim* per le poste e i telegrafi e dei Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra, per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento di polizia stradale e per garantire la libertà di circolazione e la sicurezza del transito, firmato, d'ordine Nostro, dai predetti ministri.

Art. 2.

I regolamenti approvati nei menzionati RR. decreti 10 marzo 1881, n. 124, 13 aprile 1890, n. 6843, e 28 luglio 1901, n. 416, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
A. MAJORANA.
E. PEDOTTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO di polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la sicurezza del transito sulle strade pubbliche.

TITOLO I.

Disposizioni relative alla conservazione delle strade nazionali, provinciali e comunali.

CAPO I.

Atti vietati.

Art. 1.

È vietato a chiunque di:

1. Far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere e piantagioni che appartengono alla strada stessa, alterarne la forma ed invaderne il suolo (art. 55 e 22 della legge sui lavori pubblici).

2. Danneggiare le pietre e i cartelli indicatori e le colonne miliari o chilometriche.

3. Impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada e stabilirvi maceratoi di canapa o di lino (art. 56 della legge).

4. Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi (art. 56 della legge).

5. Condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali (art. 62 della legge).

6. Far scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione, sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente (art. 63 della legge).

7. Condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte siano sostenuti da ruote (art. 64 della legge).

8. Usare delle treggie, salvo in quanto servono al solo trasporto degli istrumenti aratorî (art. 64 della legge).

9. Usare delle slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o di neve (art. 64 della legge).

10. Aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal ciglio esterno del fosso stradale, ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato (art. 68 della legge).

Una tale distanza non può essere mai minore di 3 metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Per le strade di montagna, l'apertura di canali è tollerata fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (art. 72 della legge).

11. Costruire case, altre fabbriche, o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di 3 metri dal ciglio stradale (art. 66 della legge).

Per le strade di montagna, la distanza dei fabbricati basta che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale, o sulla scarpa del rilevato, ed i muri di cinta sono tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (art. 72 della legge).

12. Costruire fornaci, fucine, o fonderie, a distanza minore di 50 metri dal ciglio stradale.

13. Piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanza minore delle seguenti (art. 69 della legge):

a) per gli alberi di alto fusto, metri 3, misurati dal ciglio della strada;

b) per le siepi tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50, misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato.

In ogni caso, la distanza non può essere mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada;

c) per le siepi di maggiore altezza, la distanza sarà di tre metri, misurati pure dal ciglio della strada.

Per le strade di montagna, le piantagioni di alberi e siepi devono essere tollerate sino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (art. 72 della legge).

14. Piantare terreni a bosco a distanza minore di 100 metri dal ciglio della strada.

Per le strade di montagna, le piantagioni sono tollerate fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale. Nondimeno, le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti al fianco della strada, *sono tollerati, qualora non* rechino un riconosciuto pregiudizio, ma, giungendo a maturità o a deperimento, non possono venir surrogati fuorchè alla distanza sovra stabilita (art. 73 della legge).

Per le piantagioni presso le città o Comuni ad uso di pubblico passeggio, le distanze debbono essere stabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente (art. 70 della legge).

Le disposizioni di cui ai nn. 11, 12, 13 e 14 non si applicano alle strade comunali.

Art 2.

È vietato altresì di piantare alberi e siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.

Le nuove piantagioni nei terreni laterali alle strade comunali si possono fare alla distanza di un metro dal ciglio della strada, oppure dal ciglio esterno del fosso, quando questo esiste (art. 81 della legge).

I fabbricati ed i muri di cinta possono essere stabiliti sul limite della strada comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dei tetti non venga diretto fuori del suolo stradale (art. 82 della legge).

Sulle strade comunali di montagna può essere autorizzato il trasporto dei legnami a strascico, sotto l'osservanza di appositi regolamenti deliberati dai Consigli comunali.

Capo II.

Atti pei quali occorre una preventiva licenza od una concessione dell'autorità.

Art. 3.

Nessuno può, senza mandato o licenza dell'autorità competente fare opere o depositi anche temporanei sulle strade (art. 55 della legge sui lavori pubblici).

Oltre all'osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di essa è sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali e ad usare le opportune cautele in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il passaggio; e, particolarmente, deve, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accesi i lumi che possano, a conveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi intrapresi, o dei materiali, palchi o steccati che, comunque, occupassero qualunque porzione della pubblica via (art. 76, alinea).

Art. 4.

È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente giustificati e salve le regolari concessioni della competente autorità (art. 58 della legge).

Art. 5.

Non può essere stabilita una diramazione dalla strada, nè un accesso da questa ai fondi e fabbricati laterali, senza averne previamente riportata licenza dalla competente autorità (art. 57 della legge).

Chi ha ottenuta la predetta licenza, deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute, ed, in ogni caso, è sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione della strada, nè il suo piano viabile.

Le nuove diramazioni devono, per un tratto di almeno 30 metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

Art. 6.

Per procedere allo sradicamento dei boschi laterali alle strade di montagna, si deve, in previsione, farne denunzia trenta giorni prima di mettere mano all'opera, al prefetto, il quale ha facoltà d'impedirlo, qualora ne possa essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane, oppure di prescrivere le opportune cautele, salva sempre l'osservanza delle leggi e dei regolamenti forestali (art. 74 della legge).

Il presente articolo non è applicabile alle strade comunali.

Capo III.

Delle licenze e concessioni e delle autorità alle quali spetta di accordarle.

Art. 7.

La licenza per gli atti indicati nel presente capo è data dal prefetto, se si tratta di strade nazionali, dalla Deputazione provinciale per le strade provinciali, e dalla Giunta municipale per le strade comunali e per le traverse nell'abitato delle strade nazionali e provinciali.

Può, nondimeno, il sindaco, nei casi d'urgenza, permettere occupazioni che non durino oltre i quindici giorni, di parte delle strade nazionali o provinciali, purchè non si rechi pregiudizio alla circolazione.

Tanto la Giunta municipale rispetto alle traverse, quanto il sindaco, debbono immediatamente informare delle licenze date l'autorità competente, la quale può modificarle o revocarle.

Art. 8.

La concessione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade nazionali, per attraversare le strade medesime con corsi di acqua, o per la costruzione di abbeveratoi sono di competenza del Ministero.

Le suddette concessioni, per le strade provinciali, sono di competenza del Consiglio provinciale, salva l'approvazione del prefetto, o del Ministero, secondo i casi indicati negli art. 243 e 246 della legge comunale e provinciale.

Le stesse concessioni, per le strade comunali e per le traverse nell'abitato di strade nazionali o provinciali, sono di competenza del Consiglio comunale, salva l'approvazione, nei diversi casi, del Ministero, del Consiglio provinciale o della Deputazione provinciale.

Art. 9.

Le domande per la licenza, qualunque sia la classe della strada, possono essere presentate al sindaco, il quale vi provvede, se di sua competenza, o le trasmette al prefetto con quelle osservazioni che crederà del caso.

Le domande debbono essere corredate dei disegni necessari o debbono contenere la dichiarazione che, qualora occorresse una visita sul luogo, la spesa verrà sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verrà fissata.

La domanda e documenti relativi dovranno essere muniti del bollo competente.

Art. 10.

L'autorità competente, a' termini degli art. 8 e 9, provvede sulle domande, sentito il proprio ufficio tecnico.

Se si tratta di opere, depositi o lavori, sui tronchi delle strade nazionali o provinciali compresi nell'abitato, il provvedere spetta al sindaco su conforme deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 11.

Nelle licenze e nelle concessioni devono essere stabilite le condizioni e le norme alle quali sono assoggettate, tenendo anche conto dei regolamenti di polizia locale e dei regolamenti preveduti negli articoli 23 e 24 della legge sui lavori pubblici, come altresì, secondo i casi, è stabilito il prezzo dell'occupazione e dell'uso concesso, o l'annuo canone.

S'intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) coll'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o depositi permessi;

c) colla facoltà all'Amministrazione competente di revocarle o modificarle, o d'imporre altre condizioni;

d) coll'obbligo di osservare tutte le prescrizioni della legge, non che quelle del presente regolamento.

Art. 12.

Le licenze sono date per decreto dell'autorità competente.

Nelle concessioni indicate nell'art. 8, e per le diramazioni di cui all'art. 5, si può richiedere che risultino da atto pubblico e che venga garantito con cauzione l'adempimento delle condizioni imposte.

Le concessioni per attraversare le strade nazionali con corsi d'acqua, o per condurre le acque nei fossi delle strade medesime, se per un tempo indeterminato, sono date per decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, al quale sarà comunicato per l'esecuzione; se vi sia un prezzo, od annuo canone, o siasi richiesto l'atto pubblico di che al precedente capoverso, si debbono osservare per la spedizione e l'esecuzione le norme segnate negli articoli 23 e 27 del regolamento 26 novembre 1893, n. 710, per l'esecuzione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, serie 3ª, sulle derivazioni delle acque pubbliche. Le altre concessioni per le strade nazionali riservate al Governo sono date con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Sono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare grave danno dallo attendere gli ordini o decreti dell'Amministrazione centrale; in questi casi, il prefetto può, in via provvisionale e col parere dell'Ufficio del genio civile, permettere le occupazioni, o l'uso richiesto, previo obbligo, con atto di sottomissione da parte degli interessati, di osservare le prescrizioni che saranno emanate definitivamente dal Governo sulle loro domande.

Art. 13.

Il prefetto, la Deputazione provinciale, od il sindaco, comunicano al proprio ufficio tecnico copia dei decreti o licenze accordate.

Art. 14.

Chi ha ottenuto la licenza o la concessione, deve presentarla sul luogo del lavoro, o del deposito, ad ogni richiesta degli agenti incaricati della esecuzione del presente regolamento.

CAPO IV.

Doveri dei possessori dei fondi laterali alle strade e dei corsi d'acqua che le attraversano.

Art. 15.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze (art. 59 della legge sui lavori pubblici).

Art. 16.

Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno, od ingombro del fosso o del piano viabile (art. 60 della legge).

Art. 17.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso (art. 61 della legge).

Art. 18.

I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale (art. 75 della legge).

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato loro da un avviso del sindaco, potrà l'Amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. 19.

I fabbricati ed i muri di qualunque genere esistenti lungo le strade devono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica (art. 76 della legge).

Se il proprietario a ciò non provvede ed i fabbricati minaccino rovina, il prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile, può promuovere dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvo quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza.

Art. 20.

Chi avesse od acquistasse il diritto di attraversare le strade con corsi d'acqua, è obbligato a stabilire e mantenere i ponti e le altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, e per ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada (art. 32 della legge).

Queste opere si costruiranno secondo le norme da prescriversi dall'Amministrazione e sotto la sorveglianza dell'Ufficio del genio civile.

Art. 21.

I ponti ed altri edifizi esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade, od abbiano titolo o possesso in contrario (art. 34 della legge).

I ponti ed edifizi in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano una strada dovranno, nel caso di ricostruzione, venire rifatti, o di tutto muro, o di muro misto con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militare, per le quali, in forza di concerti presi o da prendere col ministro della guerra, si credesse provvedere diversamente nell'interesse della difesa dello Stato (art. 33 della legge).

Occorrendo lo spostamento o l'allargamento di alcuni tratti di strade attraversate da canali artificiali, spetta ai proprietari possessori od utenti delle acque, la costruzione in muratura, o in opere miste di muro e ferro, dei ponti ed altri edifizi in legname, come la successiva loro manutenzione; se, invece, sono di cotto o di pietra, la spesa di ricostruzione, o di allargamento dei medesimi, è a carico dello Stato, della Provincia o del Comune, e la manutenzione di essi a carico dei proprietari, possessori, od utenti delle acque (art. 35 della legge).

Art. 22.

La costruzione o riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade, qualora questi servano unicamente a difendere e

sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi essi abbiano per oggetto la stabilità o conservazione della strada, sta a carico dello Stato, della Provincia, o del Comune, secondo la classe della strada medesima.

La spesa si divide in ragione d'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo (art. 36 della legge).

Art. 23.

Il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo, se si tratta di strade nazionali, della Deputazione provinciale per le strade provinciali, del sindaco per le strade comunali, sentiti gli interessati, ed avuto il parere del Consiglio di prefettura, può rendere obbligatoria l'esecuzione delle opere prevedute dagli art. 20, 21 e 22, ad esclusivo carico dei possessori, come può rendere esecutivo il riparto delle spese per quelle di interesse promiscuo.

Se i possessori non si prestano entro il termine stabilito nel decreto del prefetto, le opere si eseguiscono d'ufficio, e le spese si ripetono con le forme privilegiate delle pubbliche imposte, salvo agl'interessati il ricorso in via amministrativa e salva pure, in ogni caso, l'azione giudiziaria di rimborso ai termini di legge (art. 35 della legge).

TITOLO II.

Disposizioni relative alla libertà della circolazione e alla sicurezza del transito.

Capo I.

Disposizioni diverse per le strade nazionali, provinciali e comunali.

Art. 24.

Nelle traverse degli abitati, il suolo della strada non può sotto verun pretesto venir ingombrato, nè di giorno, nè di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio, od altro uso a comodo pubblico, dietro permesso dell'autorità competente, a termini dell'art. 7.

Art. 25.

Quando per impeto di venti, o per qualsiasi altra ragione, venissero a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali, il proprietario di essi sarà tenuto a rimuoverli nel più breve spazio di tempo possibile.

Art. 26.

Pei tiri al bersaglio, stabilimenti, od opifici che interessano la sicurezza e la salubrità pubblica, ne è fissata la distanza, dalle strade, caso per caso dal prefetto, sulla dichiarazione della Deputazione provinciale, per quanto riguarda la salubrità, il pericolo, o l'incomodo degli stabilimenti od opifici.

Deve essere provveduto altresì, secondo le disposizioni degli articoli 24, 32, 33 della legge sulla pubblica sicurezza e dei relativi regolamenti, pei depositi in vicinanza delle strade nazionali, o provinciali, di materie insalubri o pericolose, e di polvere da fuoco e di altre materie esplodibili, e pei fatti indicati nell'art 24 suddetto.

Art. 27

Le mandre di animali di qualunque specie circolanti sulle strade debbono essere guidate da un numero sufficiente di conduttori o regolate per modo che non occupino più della metà della larghezza stradale e non si arrestino sulle strade medesime, sia di giorno, che di notte.

Art. 28.

Salvo quanto è disposto dal codice penale per gli animali malefici, feroci e pericolosi, è vietato altresì di lasciare liberamente vagare per le strade qualsiasi animale incomodo al pubblico transito e di lasciarvi abbandonate bestie da tiro, da soma, o da sella.

Gli animali indomiti e pericolosi per la sicurezza dei viandanti, non possono essere condotti lungo le strade se non isolatamente ed a condizione che ciascuno di essi abbia un conduttore almeno.

Art. 29.

I veicoli a ruote, i cavalli ed altri animali, nelle loro fermate, devono esser collocati in modo da lasciar libera al passaggio la metà, almeno, della larghezza stradale.

Ove la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, è proibita ogni fermata, anche breve, a meno che essa sia assolutamente necessaria per riparare sul posto a qualche guasto.

Art. 30.

Per le strade comunali, devono provvedere i regolamenti di polizia locale, a' termini degli articoli 126 e 194 della legge comunale e provinciale, nelle materie che non sono contemplate dagli articoli precedenti.

Capo II.

Disposizioni relative alla circolazione dei veicoli sulle strade nazionali, provinciali e comunali.

Art. 31.

Nessuno può per fatto proprio, sia colla disposizione del carico sopra il veicolo, sia colla larghezza del carico stesso, sia con lo stanziamento del veicolo sul suolo stradale, recare impedimento alla libera circolazione ed alla materiale sicurezza del passaggio.

Trattandosi del trasporto di pesi o massi straordinari, o di mezzi eccezionali di locomozione, può l'autorità competente prescrivere le condizioni e cautele che sono necessarie nell'interesse della sicurezza pubblica e della conservazione delle opere stradali.

Può pure ordinare che sopra certi ponti che si trovino in condizioni eccezionali siano osservate particolari cautele circa il peso dei veicoli, od altro.

Queste prescrizioni debbono essere scritte in appositi cartelli che saranno costantemente affissi alle estremità delle strade e dei ponti ai quali si riferiscono.

Art. 32.

È proibito di fissare i cerchioni ai quarti delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchione.

La superficie dei cerchioni, eccettuati quelli di gomma, deve essere regolarmente cilindrica, senza artificiali smussi di spigoli, sporgenze, o discontinuità in qualunque senso.

Salvo quanto è disposto dal presente regolamento per le automobili, gli enti proprietari delle strade possono emanare speciali disposizioni per la larghezza dei detti cerchioni in relazione al loro peso, a carico completo, secondo le condizioni delle singole strade.

Art. 33.

È vietato di applicare ai veicoli, per uso di freno, o per altro motivo, aste od oggetti qualunque che per la larghezza, o posizione, sporgano lateralmente più del mozzo delle ruote.

Art. 34

Salvo quanto è disposto per i veicoli a motore meccanico, gli altri veicoli non possono essere posti in circolazione senza avere affissa sulla parte anteriore esterna del loro fianco sinistro una targa a fondo bianco che indichi, a caratteri neri bene apparenti, dell'altezza non minore di centimetri cinque, il nome e cognome del proprietario e del Comune in cui il medesimo ha il suo domicilio.

Da questa prescrizione sono eccettuate:

1° le carrozze che non servono all'uso pubblico;

2° le vetture di piazza numerate per ordine dell'autorità municipale;

3° i carri e le carrozze appartenenti alle amministrazioni dello Stato, quando abbiano contrassegni distintivi;

4° i carri ad uso esclusivo dell'agricoltura, quando passano dalle case coloniche ai campi, e da questi a quelle, oppure servono al trasporto dei prodotti dai luoghi ove furono raccolti a quelli in cui, per conservarli o manipolarli, il coltivatore li deposita o li raduna,

Art. 35.

Le vetture pubbliche da viaggiatori ed i grandi carri per trasporti di merci debbono essere muniti di un meccanismo ad uso di freno disposto in modo da poter essere facilmente manovrato.

Art. 36.

Nessun veicolo può circolare di notte senza essere provvisto di un lume acceso.

Art. 37.

Ogni veicolo deve essere guidato da un conducente.

Se un veicolo da viaggiatori è tirato da non più di quattro bestie, potrà essere guidato da un solo conducente; ma quando le bestie da tiro siano più di quattro, dovrà avere due conducenti almeno.

Occorrendo bestie da tiro di rinforzo, queste devono essere guidate da un conducente per ogni tre bestie almeno.

Art. 38.

Qualsiasi veicolo deve costantemente tenere la propria destra e, solo per oltrepassare altri veicoli, deve portarsi sulla sinistra.

Possono però le autorità comunali delle città aventi una popolazione riunita superiore ai 25,000 abitanti prescrivere che, nell'interno delle città stesse, si tenga la sinistra, apponendo all'entrata delle medesime cartelli con la scritta ben visibile «*tenere la sinistra*».

Art. 39.

I conducenti debbono guidare le bestie senza mai abbandonare le redini.

Essi sono obbligati ad osservare nelle traversate degli abitati i regolamenti concernenti la circolazione nell'interno dei medesimi.

Sono altresì obbligati di fermarsi a semplice invito degli agenti di polizia urbana.

Nelle fermate su suolo pubblico, i conducenti non possono lasciare i veicoli senza aver preso le opportune cautele per prevenire qualsiasi accidente.

Art. 40.

Nei luoghi di partenza e di cambio delle bestie da tiro delle vetture pubbliche, gl'imprenditori od i loro agenti devono assicurarsi personalmente che la vettura si trovi, sotto ogni rapporto, in condizione da poter intraprendere o seguitare il viaggio con piena sicurezza dei viaggiatori.

Art. 41.

Ai punti d'incontro di due strade, i veicoli devono essere condotti o collocati in modo che rimanga libero il transito su ambedue le strade, e, quando essi procedono in convogli, debbono fermarsi prima del punto d'incontro, o deve essere interrotto il convoglio in una delle strade, per dar pronto passaggio ai veicoli provenienti dall'altra.

Art. 42.

Fra i veicoli che percorrono una strada deve intercedere spazio sufficiente da permettere l'accesso alla medesima a quelli provenienti da strade laterali.

Ai punti d'incrocio di due strade, i veicoli debbono essere condotti, o collocati, in modo che il transito su di esse rimanga sempre libero.

I veicoli provenienti da strade comunali o vicinali debbono, negl'incroci, cedere il passo a quelli che percorrono le nazionali o provinciali.

Art. 43.

Nelle curve che, pur non essendo di piccolo raggio, sieno tali da impedire ai conducenti di scorgere la strada a cento metri di distanza almeno, la velocità dei veicoli deve essere convenientemente ridotta, e in ogni caso, non deve mai superare quella d'un cavallo al trotto.

Art. 44.

È proibito ai conducenti di bestie da tiro o da soma di spingerle a corsa troppo rapida.

Essi debbono rallentare la velocità dei veicoli ed anche fermarsi quando riesca malagevole l'incrocio con altri, ovvero la strada sia ingombrata da pedoni che difficilmente possano scansarsi, e sono tenuti, in questo caso, a far uso dei segnali di avviso di cui fossero provvisti.

È vietato ai conducenti dei carri, delle vetture e dei velocipedi di far uso di segnali prescritti dal presente regolamento per le automobili e per i motocicli.

Art. 45.

È vietato di percorrere con veicoli marciapiedi, strade o viali riservati ai pedoni od ai cavalli e d'interrompere file di truppe, squadre di scolari, cortei o processioni.

Art. 46.

Nel passare sui ponti sospesi, su quelli a travate di ferro o di legno, e su quelli di chiatte, le bestie da tiro o da soma devono essere condotte al passo.

Non deve mai trovarsi sulla stessa campata un numero di veicoli che abbia in complesso più di sei bestie da tiro.

In aggiunta a queste prescrizioni generali, il prefetto può ordinare quelle altre speciali disposizioni e cautele che, sentito l'ingegnere capo governativo, giudicherà opportune per meglio tutelare la sicurezza del transito su quei ponti che non presentassero tutte le guarentigie di una conveniente stabilità pel passaggio dei pesanti veicoli.

Art. 47.

In ogni caso, le disposizioni generali e speciali, di cui al precedente articolo, dovranno essere tenute continuamente alla vista del pubblico, col mezzo di avvisi o cartelli affissi alle due estremità dei ponti.

Art. 48.

Per gravi motivi di sicurezza pubblica, può il prefetto sospendere la circolazione su di una strada dei veicoli d'ogni genere per il tempo strettamente necessario alle occorrenti riparazioni.

In caso d'urgenza, può anche il sindaco emanare simile disposizione, avvertendone però immediatamente il pubblico e riferendo al prefetto, il quale, su ricorso degli interessati, od anche d'ufficio, può revocare la sospensione.

Art. 49.

Debbono osservarsi le disposizioni dei locali regolamenti municipali di polizia urbana e rurale, in quanto riguardano la circolazione e la sicurezza del passaggio, purchè non siano contrarie alla legge ed al presente regolamento.

TITOLO III.

Disposizioni relative ai veicoli semoventi senza guide di rotaie

—

Disposizione generale.

Art. 50.

I veicoli semoventi senza guide di rotaie, oltre alle disposizioni del Titolo II, sono soggetti alle seguenti:

Capo I.

utomobili.

Sezione I. — *Automobili ad uso privato.*

Art. 51.

Le automobili destinate a circolare sulle strade ordinarie sono, a richiesta degli interessati, sottoposte a visite e prove, secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 52.

Le visite e prove delle automobili devono essere eseguite dallo ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, coll'intervento del richiedente o di un suo rappresentante.

Art. 53.

Per le dette visite e prove, spetta ai funzionari del genio civile una indennità di L. 10 per ogni vettura, oltre le indennità giornaliere e di viaggio stabilite dall'art. 21 della legge 5 luglio

1882, n. 874 (serie 3ª), compreso le percorrenze col veicolo in prova.

Art. 54.

In seguito alla presentazione del verbale delle prove eseguite, il prefetto rilascia, per ciascuna vettura, la licenza di circolazione.

Art. 55.

Le automobili debbono essere munite di due freni, almeno, di diverso sistema, tali e disposti in modo da garantire, in qualunque caso, un pronto arresto della vettura.

Debbono inoltre essere munite di uno speciale segnale d'avviso costituito da una tromba a forte suono.

L'uso di altri mezzi acustici di segnalamento è vietato nell'interno degli abitati, ed è permesso, solo in via sussidiaria, fuori dei medesimi.

Art. 56.

Tanto nella parte anteriore quanto nella parte posteriore di ogni automobile dev'essere posta una targa fissa di metallo smaltato in bianco nella quale siano indicati, in rosso, il numero corrispondente alla provincia in cui la vettura è iscritta ed, in nero, quello della licenza di circolazione.

I numeri in cifre arabiche debbono avere l'altezza di centimetri otto ed essere conformi al tipo depositato negli uffici delle Prefetture.

Le targhe debbono essere collocate in modo che il loro lato inferiore si trovi ad altezza non minore di centimetri quaranta dal *suolo*; dovranno essere sempre visibili e rese inamovibili con marchio speciale dall'autorità che rilascia la licenza.

Art. 57.

La disposizione dell'articolo precedente non è applicabile a quelle automobili che i fabbricanti facessero circolare a solo scopo di prova, per le quali basterà una speciale autorizzazione del prefetto.

Art. 58.

Ogni automobile deve portare sul davanti almeno due fanali di cui uno a luce verde da collocarsi a sinistra. Deve inoltre sulla parte posteriore esser munita di un altro fanale, a luce bianca, collocato lateralmente alla targa, in modo da illuminarla.

I fanali debbono essere accesi da un'ora dopo il tramonto all'alba, ed anche il giorno in caso di forte nebbia.

Art. 59.

Ogni automobile può rimorchiare una o più vetture. Però, per l'interno degli abitati in ogni caso, e, per l'esterno, quando si tratti di più di una vettura, è necessaria una speciale licenza del prefetto. Questa non è richiesta pel rimorchio delle automobili che avessero subito avarie sulle strade e per quelle nuove non ancora provviste di licenza.

Art. 60.

Quando si tratti di più vetture trainate da automobili o da locomotive stradali, la licenza, di cui all'articolo precedente, deve determinare il percorso, il numero delle vetture e la velocità non superiore, in ogni caso, al trotto di un cavallo (12 chilometri all'ora).

Art. 61.

Il carico totale sopra ciascun asse delle automobili non deve superare il peso di venticinque quintali.

Per le automobili eccedenti tale carico, occorre una speciale autorizzazione del prefetto, sentito il genio civile.

Art. 62.

Il conducente di una automobile deve essere munito di apposito certificato d'idoneità.

La domanda per il certificato, in carta da bollo da centesimi cinquanta, dev'essere indirizzata al prefetto della Provincia nel cui territorio il richiedente ha il suo domicilio e deve contenere l'indicazione del domicilio stesso. Alla medesima deve essere unito l'atto di nascita legalizzato, da cui risulti che il richiedente ha compiuto l'età di anni ventuno.

Art. 63.

Il prefetto, riconosciuti regolari i documenti, trasmette la domanda all'Ufficio del genio civile, il quale invita il richiedente ad una prova, in luogo e giorni determinati.

La prova consiste in corse d'esperimento ed in manovre degli apparecchi, conforme alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero dei lavori pubblici, e di essa sarà redatto apposito verbale.

Art. 64.

Su presentazione del verbale della prova, il prefetto rilascia al richiedente un certificato d'idoneità contenuto in apposito libretto munito della firma e della fotografia del titolare.

Art. 65.

Il certificato d'idoneità abilita chi l'hà ottenuto a condurre automobili d'ogni tipo, purchè mossi dallo stesso genere di energia.

Art. 66.

Il certificato d'idoneità del conducente e la licenza di circolazione debbono sempre accompagnare l'automobile ed essere esibiti a richiesta degli agenti della forza pubblica.

Art. 67.

La velocità delle automobili non deve, negli abitati, superare mai i dodici chilometri all'ora (trotto di un cavallo) nè eccedere i quaranta chilometri all'ora in aperta campagna.

Di notte la velocità di corsa in aperta campagna non deve superare i quindici chilometri all'ora e può solo essere convenientemente aumentata se si percorrono strade in linea retta e con visuale libera.

Le seddette velocità devono essere moderate secondo le prescrizioni municipali che siano chiaramente indicate nei tratti di via che si percorrono.

Debbonsi inoltre moderare convenientemente negli incroci delle vie, nelle curve più ristrette, nelle forti discese, in caso di ingombro e di ostacoli alla circolazione, ed ogni qualvolta vi sia pericolo di accidenti a persone o ad animali, o di spavento per questi ultimi.

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle automobili destinate a servizi pubblici per soccorsi urgenti.

Art. 68.

Non si possono fare gare di velocità senza speciale autorizzazione dei prefetti delle Provincie nel territorio delle quali deve aver luogo la corsa.

Per tali gare si devono osservare le condizioni che, caso per caso, sono dai prefetti stabilite.

Art. 69.

Per le automobili che dall'estero entrano nel Regno, è necessaria l'esibizione dei documenti prescritti nel paese d'origine. Gli uffici doganali rilasciano il certificato di tale esibizione e notano su speciale registro le generalità del conducente e del veicolo.

Tale certificato dà diritto a circolare nel Regno per il tempo indicato in quello d'importazione.

Art. 70.

Le automobili destinate a servizi militari sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, eccettuate quelle riguardanti le prove e l'idoneità dei conduttori, per le quali si provvede a cura delle autorità militari.

Art. 71.

In ogni Prefettura deve essere tenuto un registro d'immatricolazione delle automobili, nel quale verranno iscritti i numeri delle licenze di circolazione e notati i passaggi di proprietà e le relative date.

Avvenendo tali passaggi, sono, a cura delle Prefetture, apposte sulle licenze analoghe annotazioni, prima della consegna ai nuovi proprietari delle licenze medesime.

Sezione II. — *Automobili ad uso pubblico.*

Art. 72.

Alle automobili in serzio pubblico sono applicabili le dispo-

sizioni degli articoli 55, 58, 59, 60, 66 e 67 del presente regolamento.

Art. 73.

Chi intenda esercitare un pubblico servizio di trasporti, temporaneo o permanente, per mezzo di automobili, deve chiederne licenza al prefetto della Provincia nella quale si trovano le strade da percorrere. Quando le strade stesse si trovino nel territorio di più Provincie, o si tratti di un servizio permante ad itinerario fisso, la licenza deve essere chiesta al prefetto della Provincia nella quale è la percorrenza maggiore.

La domanda deve contenere tutte le indicazioni circa il servizio di trasporti da istituire, che saranno richieste nelle norme da emanarsi dal Ministero dei lavori pubblici, per l'applicazione del Titolo III del presente regolamento, ed essere corredata da una particolareggiata descrizione e dai disegni delle vetture automobili e da rimorchio e degli eventuali impianti fissi.

Art. 74.

Il prefetto comunica la domanda al locale Ufficio del genio civile e, quando si tratti di un servizio permanente, ne informa gli enti proprietarî delle strade da percorrere, i quali sono tenuti a esporgli le loro eventuali osservazioni nel termine di 30 giorni. Trascorso tale termine senza che vengano fatte osservazioni, ed avuto il parere favorevole dell'Ufficio del genio civile, il prefetto può rilasciare la chiesta licenza.

In merito alle obbiezioni da parte di qualcuno degli enti proprietarî delle strade, decidono le competenti autorità superiori.

Qualora il servizio permanente di automobili debba svolgersi in più provincie, spetta al Ministero dei lavori pubblici di decidere in merito alle controversie che fra esse sorgessero.

Art. 75.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, può, dal prefetto che l'ha rilasciata, essere sospesa o revocata, quando speciali motivi di sicurezza o di ordine pubblico lo richiedano.

Art. 76.

Qualora, oltre che ad ottenere la licenza di esercitare un pubblico servizio di trasporti, temporaneo o permanente, per mezzo di automobili, la domanda sia diretta a conseguire per l'impianto o l'esercizio del servizio medesimo, il sussidio dello Stato, essa dev'essere indirizzata al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede mediante unico decreto Reale, tanto per la licenza come per la concessione del sussidio.

In questo caso devono allegarsi alla domanda, oltre ai documenti prescritti dal precedente art. 73, quelli stabiliti dall'art. 4 del regolamento sulla concessione di sussidî per l'impianto e l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico.

Art. 77.

Nelle norme da emanarsi dal Ministero dei lavori pubblici, per l'applicazione del Titolo III del presente regolamento, saranno stabiliti i requisiti che le vetture automobili o rimorchiate in servizio pubblico e gli impianti fissi, che fossero necessari pel funzionamento di esse, dovranno avere per garantire la sicurezza del pubblico e la regolarità dell'esercizio. Il peso massimo delle vetture da adibirsi esclusivamente ad un servizio di trasporti con itinerario fisso è determinato caso per caso dal competente Ufficio del genio civile, in relazione alle condizioni delle strade da percorrere. Il peso massimo delle vetture da adibirsi anche a trasporti con itinerario variabile non può superare il peso di trentacinque quintali per asse; i cerchioni delle ruote, quando non siano pneumatici, non possono avere una larghezza inferiore a 10 centimetri.

Art. 78.

Nessuna vettura automobile o da rimorchio, da adibirsi ad uso pubblico, anche se di tipo identico ad altro riconosciuto accettabile e se munita di licenza di circolazione per uso privato, può essere posta in servizio se non ha subito da parte del competente Ufficio del genio civile una accurata visita ed una prova, secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici e non ha riportato dalla Prefettura competente la *licenza di circolazione per uso pubblico* a percorso fisso, o libero.

Art. 79.

Salvo restando il disposto del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti a vapore, nei casi in cui sia applicabile, ogni vettura automobile o da rimorchio deve, a richiesta del proprietario, essere sottoposta a nuova prova, ogni anno, o quando abbia subito riparazioni notevoli.

Per tali visite spettano ai funzionari del genio civile le indennità di cui all'art. 53.

Art. 80.

Ogni vettura automobile o da rimorchio destinata ad uso pubblico deve portare, nella parte posteriore ed alla maggiore altezza possibile dal suolo, una targa fissa di ferro smaltato in bianco, nella quale, con caratteri alti 10 centimetri almeno, siano indicati gli estremi del percorso e un numero distintivo della vettura.

Le vetture adibite a viaggi con itinerario variabile possono invece portare le targhe col nome dell'esercente e con le indicazioni e cautele di cui all'art. 56.

Art. 81.

Chi intende condurre una automobile di un determinato tipo, destinata ad uso pubblico, deve essere munito di uno *speciale certificato di idoneità* da rilasciarsi del competente prefetto.

La domanda per tale certificato, redatta e indirizzata in conformità dell'art. 62, deve essere corredata dall'atto di nascita legalizzato, comprovante che il richiedente ha compiuto l'età di anni ventuno, dal certificato penale e da quello medico di sana e robusta costituzione fisica.

Su detta domanda il prefetto provvede a termini degli articoli 63 e 64.

Il detto certificato autorizza a condurre il solo tipo di automobile pel quale è rilasciato e sarà valevole per tutto il Regno.

Art. 82.

Chi conduce un'automobile deve curare che essa sia fornita degli attrezzi necessari per le piccole riparazioni che possono occorrere durante il viaggio e deve, prima di ogni corsa, accertarsi del buon funzionamento del motore e dei freni.

Nel rifornimento delle materie esplosive o infiammabili deve usare la massima cautela, facendo, in ogni caso, discendere e allontanare le persone che fossero nella vettura.

Avvenendo accidenti, da cui sia derivato pericolo o danno pel pubblico, egli deve informarne al più presto possibile le locali autorità di pubblica sicurezza.

Art. 83.

Gli orari delle corse ad itinerario fisso devono essere compilati in modo da non richiedere una velocità superiore a trenta chilometri all'ora. Essi debbono essere comunicati alla competente Prefettura quindici giorni prima di quello nel quale dovrebbero andare in vigore, e potranno essere attuati se la Prefettura, prima del detto giorno, non abbia fatto osservazioni in contrario.

CAPO II.

Motocicli.

Art. 84.

Ai motocicli sono applicabili le disposizioni degli articoli 51, 52, 66, 67, 68, 69, 70 e 71.

Art. 85.

Chi intende essere autorizzato a circolare con motociclo deve presentare al prefetto istanza su carta da bollo da cent. 50, corredata dall'atto di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti che ha compiuto gli anni 18.

Il prefetto, ricevuta l'istanza, provvede come agli art. 63 e 64.

Per ogni visita e prova di motocicli e per l'esame di idoneità dei conducenti, spetta agli ufficiali del genio civile l'indennità di L. 5, oltre a quelle giornaliere e di viaggio a termini dell'art. 53.

Art. 86.

I motocicli devono portare, sulla loro parte posteriore, una targa conforme al tipo depositato presso le Prefetture, con le stesse indicazioni di cui all'art. 56, in cifre di altezza non minore di centimetri tre.

Devono inoltre essere muniti di una cornetta a suono acuto ed avere, sul davanti, un fanale a riflettore a luce bianca, che deve essere acceso da un'ora dopo il tramonto all'alba, ed anche di giorno in caso di forte nebbia.

TITOLO IV.
Delle contravvenzioni.

CAPO I.
Dell'accertamento delle contravvenzioni e della relativa procedura.

Art. 87.

Agli ufficiali del genio civile, agli ufficiali tecnici delle Provincie e dei Comuni, ai capi cantonieri e cantonieri stradali, spetta di accertare le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento e di redigere i relativi verbali, secondo le norme qui appresso stabilite.

Per le strade di cui alla lettera *d*, art. 10 della legge sui lavori pubblici, aventi uno scopo esclusivamente militare, e sempre che si trovino affidate all'Amministrazione della guerra, le attribuzioni devolute agli ufficiali del genio civile sono di competenza degli ufficiali ed impiegati del genio militare.

Art. 88.

L'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del Titolo III spetta anche agli agenti della forza pubblica.

Art. 89.

Per accertare contravvenzioni a carico di conducenti di veicoli o di animali, gli agenti debbono intimare ai conduttori stessi di fermarsi.

Chi non ottemperasse all'intimazione, incorrerà in contravvenzione, indipendentemente dagli altri fatti che fossero accertati a suo carico.

Art. 90.

Gli agenti possono procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, non che di quelli che hanno servito a commetterla, esclusi i veicoli.

Trattandosi di contravvenzioni alle disposizioni dei Capitoli I e II, del Titolo I, ed agli articoli 24 e 26 del Titolo II, deve essere intimato ai contravventori di desistere dalle opere o dai lavori; in caso di rifiuto, di depositi od ingombri che fossero di ostacolo al libero transito, gli agenti possono rimuoverli colla forza.

Art. 91.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni devono essere scritti su carta libera ed indicare:

1. Il giorno ed il luogo in cui furono estesi.
2. Il nome, cognome, qualità e residenza dell'estensore.
3. Il luogo e giorno in cui la contravvenzione fu commessa e le circostanze tutte atte a qualificarla, nonchè le prove ed indizi esistenti a carico del contravventore.

Quando non si tratti di veicoli e non sia possibile indicare precisamente il giorno in cui fu commessa la contravvenzione, basta accennare al tempo in cui presumibilmente essa ebbe a verificarsi.

4. Il nome, cognome, patria, professione e domicilio del contravventore, e le dichiarazioni che avrà fatto.
5. La enumerazione e la descrizione degli oggetti colti in contravvenzione o sequestrati, ove occorra.
6. Le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati, a' termini dell'articolo precedente, ultimo alinea.

Il verbale deve essere firmato da chi avrà accertato la contravvenzione.

Art. 92.

I verbali, entro 24 ore dalla loro data, sono rimessi cogli oggetti sequestrati al sindaco del Comune in cui venne accertata la contravvenzione.

Gli oggetti non sequostrati possono essere rimessi o consegnati direttamente all'ufficio tecnico.

Art. 93.

Il sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al contravventore che offra sufficiente sicurezza del pagamento delle ammende, danni e spese, alle quali potrebbe essere tenuto, o li deve affidare alla custodia del segretario comunale e, se trattasi di animali, ordinerà che siano custoditi per garanzia delle ammende, indennità e spese, a' termini del Codice di procedura penale.

Se si tratti di strade nazionali o provinciali, salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti di sua competenza, il sindaco deve trasmettere gli atti senza ritardo al prefetto.

Art. 94.

Il capo dell'ufficio tecnico deve trasmettere parimente al prefetto o al sindaco, secondo la natura della strada, i verbali da lui o dai suoi agenti redatti, o quelli consegnati allo stesso ufficio.

Presenta inoltre, secondo i casi, le proposte dei provvedimenti necessari per la riduzione delle cose al pristino stato, e per riparare od impedire i danni, o per rimuovere i pericoli che possono derivare dalle opere, depositi ed altri fatti, o dalla inosservanza delle prescrizioni della legge e del presente regolamento, o dall'inadempimento delle condizioni imposte nella licenza, aggiungendovi un calcolo della spesa occorrente e del valore delle cose asportate o distrutte.

Art. 95.

Il prefetto, sentito il genio civile e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose al pristino stato e adotta tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, determinando le opere da eseguirsi (art. 378 della legge).

Nello stesso decreto deve essere fissato il termine entro il quale, dalla fatta intimazione, il contravventore debba eseguire le disposizioni, coll'avvertenza che, in mancanza, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.

La esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al contravventore nei casi di urgenza, o se il contravventore non sia conosciuto.

Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario, od opportuno.

Art. 96.

Il prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del sindaco del suo domicilio, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte (art. 378 della legge).

Art. 97.

Le attribuzioni indicate nei due articoli precedenti sono esercitate dai sindaci quando si tratta di strade comunali (art. 378 della legge sui lavori pubblici).

Art. 98.

La intimazione delle diffide, dei decreti od altri atti ordinati dal prefetto o dal sindaco, è fatta dagli agenti del Comune, o della pubblica amministrazione chiamata per proprio ufficio a simili notificazioni.

È lasciata copia del decreto od altro atto al contravventore personalmente, o alla sua dimora, o a chi per lui è incaricato delle opere, lavori, o depositi in contravvenzione; se si tratta d'intimazione a proprietari o possessori di fondi laterali alle strade, in mancanza della persona del contravventore o della sua dimora nel Comune, la copia è rilasciata ai fattori o custodi, od agli affittuari, coloni, o coltivatori dei fondi medesimi.

L'agente deve riferire sulla seguita intimazione, indicando la persona cui fu rilasciata la copia, ed il motivo che non ha permesso di eseguire la intimazione.

Art. 99.

L'ufficio tecnico sorveglia per la buona esecuzione dei lavori de-

crotati, ancorchè si eseguiscano dal contravventore o dal possessore dei fondi, canali, ecc.

La esecuzione d'ufficio è fatta dall'Ufficio competente, secondo i regolamenti in vigore, e, per tutti gli effetti di legge, è intimata al contravventore copia del verbale della avvenuta esecuzione e del decreto che la ordinava, se non gli fosse stato avanti intimato.

L'agente incaricato dell'esecuzione del decreto, in caso di resistenza, può richiedere l'aiuto della pubblica forza.

Art. 100.

Per le contravvenzioni alle disposizioni dei Titoli II e III, del presente regolamento, l'agente che ha redatto il verbale deve trasmetterlo in via gerarchica, entro tre giorni, al prefetto della provincia in cui la contravvenzione fu elevata, se trattasi di strade nazionali e provinciali, ed al sindaco se invece trattasi di strade comunali.

Il prefetto od il sindaco, secondo la natura della strada, nel termine di giorni otto dalla data del verbale, deve dar notizia all'interessato dell'elevata contravvenzione, accennando in succinto al fatto contestato e dichiarandogli che potrà domandare di essere ammesso a fare oblazione.

Appartiene al prefetto od al sindaco l'accertare o rifiutare l'oblazione col mezzo di apposito decreto; in difetto, e trascorso il termine di venti giorni, il prefetto o il sindaco trasmette gli atti alla competente autorità per il giudizio.

CAPO II.

Delle pene.

Art. 101.

Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 24 e 26 sono punite con l'arresto per un tempo non superiore nel massimo a cinque giorni e con l'ammenda che potrà estendersi a L. 500 (art. 374 della legge sui lavori pubblici).

Art. 102.

Per non aver fatta la denuncia o chiesto la licenza, nei casi indicati dall'art. 6, o per non aver ottemperato alle condizioni impostevi, l'ammenda è da L. 10 a 50.

Per quelle agli articoli 14, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 l'ammenda è di L. 2 estensibile, secondo le circostanze, a L. 100.

Per ogni bestia abbandonata, o lasciata vagare senza custodia, o condotta con custodia insufficiente, in contravvenzione all'art. 28, l'ammenda è da L. 1 a L. 5 e, qualora la bestia sia riconosciuta pericolosa, da L. 10 a 50.

Qualunque sia il numero delle bestie, l'ammontare totale dell'ammenda non può eccedere le L. 300.

Per non aver ottemperato all'invito di fermarsi, di cui all'articolo 89, l'ammenda è da L. 2 a L. 10.

Art. 103.

Le contravvenzioni alle disposizioni del Titolo III, sono punite come appresso:

a) è passibile dell'ammenda da L. 10 a L. 100 chi circola senza licenza, o senza il certificato d'idoneità, con veicolo mancante di targhe, o con targhe irregolari, o non collocate secondo le prescrizioni del presente regolamento; chi circola con veicolo non provvisto del mezzo di segnalamento stabilito; chi, di notte, circola con veicolo senza fanali; chi non osserva le disposizioni circa il rimorchio dei veicoli; chi, nell'abitato, eccede la velocità consentita; chi, fuori dell'abitato, non osserva le precauzioni di cui all'art. 67; chi fa gare di velocità senza la prescritta autorizzazione, o non osserva le condizioni per le medesime stabilite dal prefetto; chi, provenendo dall'estero, circola senza il certificato di cui all'art. 69;

b) è passibile dell'ammenda da L. 2 a L. 10 chi, di notte ed anche di giorno nei casi di forte nebbia, tiene i fanali spenti e chi, nell'abitato, fa uso di segnale diverso da quello prescritto;

c) oltre alle pene di cui alle lettere *a*) e *b*), gli esercenti pubblici servizi di automobili ed i conducenti addetti ai medesimi sono passibili:

dell'ammenda da L. 10 a L. 100: se fanno circolare, per servizio pubblico, automobili destinate ad uso privato senza la speciale licenza di cui all'art. 76, e se non hanno in termine utile fatto la richiesta per le visite di cui all'art. 78;

dell'ammenda da L. 5 a L. 50, se non usano le cautele o non fanno all'autorità di pubblica sicurezza le denuncie prescritte dall'art. 82 e se non osservano, riguardo agli orari delle corse, le disposizioni dell'art. 83.

In caso di recidiva nelle contravvenzioni contemplate nel presente articolo, l'ammenda è raddoppiata.

Art. 104.

Deve essere, senz'altro, ritirato il certificato d'idoneità a quei conduttori che, per negligenza, avessero cagionata la morte o gravi lesioni alle persone.

È sospesa per sei mesi l'autorizzazione a condurre veicoli a motore meccanico a chi, nel corso di un anno, abbia dato luogo a tre investimenti, anche senza danno a persone.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 105.

Contro le disposizioni delle autorità alle quali spetta provvedere, agli effetti del presente regolamento, è ammesso il ricorso in via gerarchica entro il termine di 30 giorni (art. 379 della legge sui lavori pubblici).

Art. 106.

Sono abrogati:

1. Il regolamento di polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio sulle strade pubbliche, approvato col R. decreto 10 marzo 1881, n. 124.

2. Il regolomento per la circolazione delle automobili sulle strade ordinarie, approvato col R. decreto 28 luglio 1901, n. 416.

3. Il regolamento per la circolazione sulle strade ordinarie di locomotive stradali mosse dal vapore o da altra forza fisica, approvato col R. decreto 13 aprile 1890, n. 6843, serie 3ª.

CAPO II.

Disposizione transitoria.

Art. 107.

I proprietari di veicoli attualmente in circolazione, contemplati nel presente regolamento, debbono uniformarsi alle disposizioni in esso contenute entro giorni sessanta dalla sua pubblicazione.

ALLEGATO.

Elenco delle provincie coi numeri d'ordine corrispondenti, per l'applicazione degli articoli 56 e 86 del regolamento.

1. Alessandria.	16. Caserta.
2. Ancona.	17. Catania.
3. Aquila.	18. Catanzaro.
4. Arezzo.	19. Chieti.
5. Ascoli.	20. Como.
6. Avellino.	21. Cosenza.
7. Bari.	22. Cremona.
8. Belluno.	23. Cuneo.
9. Benevento.	24. Ferrara.
10. Bergamo.	25. Firenze.
11. Bologna.	26. Foggia.
12. Brescia.	27. Forlì.
13. Cagliari.	28. Genova.
14. Caltanissetta.	29. Girgenti.
15. Campobasso.	30. Grosseto.

31. Lecce.
32. Livorno.
33. Lucca.
34. Macerata.
35. Mantova.
36. Massa.
37. Messina.
38. Milano.
39. Modena.
40. Napoli.
41. Novara.
42. Padova.
43. Palermo.
44. Parma.
45. Pavia.
46. Perugia.
47. Pesaro.
48. Piacenza.
49. Pisa.
50. Porto Maurizio.
51. Potenza.
52. Ravenna.
53. Reggio Calabria.
54. Reggio Emilia.
55. Roma.
56. Rovigo.
57. Salerno.
58. Sassari.
59. Siena.
60. Siracusa.
61. Sondrio.
62. Teramo.
63. Torino.
64. Trapani.
65. Treviso.
66. Udine.
67. Venezia.
68. Verona.
69. Vicenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per l'interno
GIOLITTI.
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici ed interim *per le poste e i telegrafi*
TEDESCO.
Il ministro segretario di Stato per le finanze
A. MAJORANA.
Il ministro segretario di Stato per la guerra
E. PEDOTTI.
Il ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

Il Numero **XII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Catania un Collegio di probi-viri per l'industria agrumaria con giurisdizione provinciale.

Art. 2.

Il Collegio sarà formato di venti componenti di cui dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RONCHETTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero **XIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge suddetta;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Venezia un Collegio di probi-viri per l'industria della panificazione, pastificazione e affini con giurisdizione nel territorio del Comune stesso.

Art. 2.

Il Collegio suddetto sarà formato di dieci componenti, di cui cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RONCHETTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 5 febbraio 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Minerbio (Bologna).*

SIRE!

L'esito dell'ultima elezione politica nel collegio di Budrio ha reso eccessivamente aspra la lotta fra i due partiti che in Minerbio si contendono il potere municipale.

L'Amministrazione comunale in carica ha iniziato una serie di partigianerie e di vendette contro gli avversari colpendoli in ogni

modo e specialmente nei loro personali interessi; il che ha destato un generale fermento che compromette seriamente l'ordine pubblico, in quanto che il partito di opposizione, incoraggiato dalla vittoria riportata nella elezione politica, cercà apertamente di affermarsi e reagire.

Molti esercenti del luogo, che sono appunto quelli maggiormente colpiti dal partito dell'Amministrazione, han finito col chiudere i loro negozi; dal canto suo l'Amministrazione, per sostenere la lotta, non si è peritata di chiudere la scuola elementare e di destinarne il locale ad uso di magazzino di generi alimentari per consumo dei propri amici.

Questo provvedimento ha viepiù eccitato gli animi; per la qual cosa il prefetto ha dovuto disporre uno straordinario servizio di pubblica sicurezza per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Ciò stante reputo indispensabile ed urgente sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Minerbio.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Minerbio, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Angelo Stagni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1904:

Nardi Beltrame cav. dott. Nicola — Sinigaglia cav. dott. Achille consiglieri delegati, promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 7000).

Scrocca cav. dott Gabriele, per anzianità e merito — Gargnani cav. dott. Giulio, per merito, capi di sezione, promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 5000).

Novi Chavarria cav. dott. Ettore, sottoprefetto, per anzianità e merito — Cerboni cav. dott. Enrico, id., id id., consiglieri, promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 5000).

Con R. decreto del 29 dicembre 1904:

Rocco cav. dott. Raffaele, primo segretario di 1ª classe, nominato capo di sezione di 2ª classe (L. 4500).

Con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1904:

Barani cav. dott. Bartolomeo, per anzianità — Vacha Strambio cav. avv. Paolo, per anzianità e merito — Bechis cav dott. Maurizio, id. id., consiglieri, promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 4500).

Lanari dott. Domenico, per anzianità e merito, primo segretario, promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 4000).

Caveri dott. Renato, ff. di sottoprefetto, per merito — Berti avv. Giov. Battista, id., per anzianità — Lanfranco dott. Oreste, consigliere, per anzianità e merito, consiglieri, promossi dalla 4ª alla 3ª classe (L. 4000).

Con R. decreto del 29 dicembre 1904:

Crivellari cav. dott. Gaetano, segretario di 1ª classe, nominato primo segretario di 2ª classe (L. 3500), a scelta del Ministero per effetto dell'art. 2 del R decreto 21 gennaio 1904, n. 9.

Con decreto Ministeriale del 18 dicembre 1904:

Gargiulo dott. Raffaele, per merito — Bascone dott. Cesare, per anzianità, segretari, promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 3000)

Sodaro dott. Raffaele, per anzianità e merito — Anzà dott. Gaetano, id. id., segretari, promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 2500).

Con R. decreto del 29 dicembre 1904:

Luisi dott. Vincenzo, per merito — Manno nob. cav. dott. don Giuseppe, per anzianità — Ciofi dott. Alessandro, per anzianità e merito, sottosegretari, nominati segretari di 3ª classe (L. 2000).

Lissia dott. Pietro — Buonoconto dott. Alberto — Zocco dott. Giacomo, alunni, nominati sottosegretari (L. 1500).

Con R. decreto del 26 dicembre 1904:

Gasparrini dott. Alberto, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 2500), nominato, a sua domanda, segretario di egual classe e con lo stesso stipendio nell'Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 29 dicembre 1904:

Ciancerelli dott. Giuseppe, sotto segretario, già dispensato dal servizio, perchè chiamato sotto le armi, richiamato in servizio.

Aphel comm. dott. Faustino, prefetto di 3ª classe, collocato a disposizione del Ministero.

Con decreto Ministeriale del 30 novembre 1904:

Baratta dott. Raffaele, alunno di 1ª categoria, dichiarato dimissionario.

Con R. decreto del 13 novembre 1904:

Sciacca comm. dott. Gaetano, prefetto di 2ª classe in disponibilità, collocato a riposo per ragioni di servizio.

Vassallo comm. dott. Emanuele, id. di 3ª id., a sua domanda.

Con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1904:

Alibrante cav. rag. Giovanni, ispettore, promosso, per anzianità e merito, dalla 2ª alla 1ª classe (L. 5000).

Balsamo rag. Luigi, ragioniere, promosso, per anzianità e merito, dalla 2ª alla 1ª classe (L. 4000).

Brindisi rag. Vincenzo, vice ragioniere, promosso, per anzianità e merito dalla 3ª alla 2ª classe (L. 2000):

Con R. decreto dell'8 dicembre 1904:

Firpo cav. Giovanni Maria, capo sezione di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio col titolo e grado onorifici di direttore capo di ragioneria.

Con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1904:

De Bono Orlando, ufficiale d'ordine, promosso, per anzianità, dalla 2ª alla 1ª classe (L. 2500).

Caruso Luigi, ufficiale d'ordine, promosso per anzianità e merito, dalla 3ª alla 2ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 18 dicembre 1904:

Celada Cesare — Anfossi Luigi — Galliera Alfredo — Tomasini Marco — Businelli Giuseppe — Ria Marcellino — Corradi Leopoldo — Colitti Vittorio — Aureli Pompilio — Serra Luigi — Gatzin Bonaventura — Apolloni Tommaso — Mar-

[illegible]

[illegible]

Di [illegible] di 3ª categoria.

Amministrazione degli Archivi di Stato.

Con R. decreto del 18 dicembre 1904:

Baccelli comm. avv. Giovanni, senatore del Regno, nominato membro effettivo.

Con R decreto del 12 gennaio 1905:

Picariello Angelo, **delegato di 2ª classe a Venezia, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.**

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Determinazione ministeriale approvata da S. M. il Re in udienza del 2 febbraio 1905.

Medaglia d'argento.

Avataneo Giuseppe, carabiniere legione Milano, n. 5380-41 matricola.

Inseguì animosamente un malfattore, per cornicioni e per tetti di case elevate, riuscendo, dopo fiera e pericolosa colluttazione, a trarlo in arresto, con l'altrui aiuto. — Brescia, 9 novembre 1904.

Medaglia di bronzo.

Fabroni cav. Carlo, capitano legione carabinieri Cagliari.

Accorso con numerosi dipendenti per catturare un malfattore asserragliatosi in una casa donde aveva fatto fuoco sui carabinieri, penetrò pel primo arditamente nella casa stessa incitando gli animi col suo esempio. — Ozieri (Sassari), 9 luglio 1904.

Mandibola Achille, vice-brigadiere legione carabinieri Bologna, n. 4167-65 matricola e Gaudenzi Venanzio, carabiniere id. Bologna, n. 10375-69 id.

Penetrati in un villino ov'erasi asserragliato un pazzo che, armato di fucile, minacciava chiunque osasse avvicinarsi, animosamente affrontarono il forsennato, riuscendo, dopo breve ma pericolosa lotta, a ridurlo all'impotenza. — Rimini (Forlì), 19 ottobre 1904.

Alessi Giuseppe, tenente distretto Napoli.

Si distinse per energia e coraggio nell'inseguire un malfattore armato, con cui venne anche in colluttazione. — **Napoli, 1º dicembre 1904.**

In commutazione dell'encomio solenne

concesso con determinazione ministeriale in data 29 settembre 1904,

Colonna Raffaele, tenente 27 fanteria.

Affrontò animosamente un malfattore armato di pistola, riuscendo **a** disarmarlo e trattenerlo fino all'arrivo di agenti della forza pubblica. — [illegible]

[illegible]

[illegible]

Savoidi [illegible]

[illegible]

17 [illegible]

— [illegible] id. — Corou Giuseppe, id. id. Cagliari, n 1618-17 id.

Sostennero conflitto a fuoco con un malfattore rifugiato in **una** casa, ove poi penetrarono arditamente insieme ad altri **militari.** — Ozieri (Sassari) 9 luglio 1904.

Gasparini Igino, brigadiere id. Cagliari, n 2771-57 id. — **Sirca Salvatore,** vice-brigadiere id. Cagliari, n. 309 · 17 id. — **Farello Lorenzo, carabiniere id. Cagliari, n. 15116-41 id.**

Nella predetta circostanza penetra[illegible]

[illegible]

Zermani [illegible]

[illegible] per la cattura di un pazzo che, armato di fucile, erasi asserragliato in un villino e minacciava i carabinieri accorsi ad arrestarlo. — Rimini (Forlì), 19 ottobre 1904

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 962,203 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 20, al nome di Gariglio *Domenica* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Lausero Teresa fu Felice, domiciliata in Verolengo (Torino) e vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Lausero Teresa fu Felice, vedova di Gariglio Carlo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gariglio *Lucia-Domenica* fu Carlo, minore, ecc, come sopra (vincolata come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,003,777 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 250, al nome di Ametis *Giuseppe* di Serafino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Biella (Novara), con usufrutto a favore di Ametis Serafino fu Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Ametis *Carlo Giuseppe* di Serafino, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 20 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª [illegible])

[illegible] 5 0[0, cioè: N [illegible] Direzione generale, per L 5 [illegible] Vago *Leopoldina* di *Carlo*, moglie di Viganò Dante, domiciliata a Corbetta (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vago *Carolina-Leopoldina* di *Filippo*, moglie ecc, come sopra, vera proprietaria della rendita stessa

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso **un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state**

notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1905

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 916,261 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 90, al nome di Oneto *Carmela* fu Emanuele, nubile, domiciliata a Portofino (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Viacava Angela fu Luigi, vedova Oneto Emanuele, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Oneto *Cecilia-Carmelina* fu Emanuele, ecc., ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,189,045 d'iscrizione sui registri della Direzione generale e N. 1,271,474 rispettivamente per L. 15 e 335 il 1° al nome di Zanotti *Aldo* di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Cuneo; il 2° al nome di Zanotti *Aldo* fu Carlo, minore, sotto la tutela dell'avo materno Robecchi Giuseppe fu Giovanni domiciliato a Mortara (Pavia) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Zanotti *Rinaldo* ecc. ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,290,307 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 1500, al nome di Raggio *Olga* fu Marco Aurelio, nubile, domiciliata in Spezia (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Raggio *Luigia-Matilde-Amelia-Olga*, chiamata comunemente Olga, fu Marco Aurelio, nubile, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Il signor Waldis Agostino fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1903 ordinale, n. 5755 di protocollo e n. 22,584 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Napoli in data 20 dicembre 1904, in seguito alla presentazione di certificato della rendita complessiva di L. 345, consolidato 4.50 0[0, con decorrenza dal 1° ottobre 1904.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Waldis Agostino fu Giuseppe il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 20 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 21 febbraio in lire 100.01.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione Portafoglio*).

20 febbraio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104,73 18	102 73 18	104 16 83
4 % *netto*	104,55	102,55	103.98 65
3 1/2 % *netto*	102,60 83	100,85 83	102,11 56
3 % *lordo.*	75,07	73.87	74,12 76

CONCORSI

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione nell'Università di Macerata.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della pubblica istruzione, non più tardi del 30 giugno 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà presentare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni prodotte, queste ultime possibilmente in numero di copie non minore di 5;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera, in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 31 maggio 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 13 febbraio 1905.

Il ministro
2 ORLANDO.

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di patologia speciale medica dimostrativa nell'Università di Messina.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 30 giugno 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà presentare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni prodotte, queste ultime, possibilmente in numero di copie non minore di 5;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 31 maggio 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 13 febbraio 1905.

Il ministro
2 ORLANDO.

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di fisica sperimentale nell'Università di Messina.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 30 giugno 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà presentare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni prodotte, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 31 maggio 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 13 febbraio 1905.

Il ministro
2 ORLANDO.

IL PRESIDENTE
del R. Istituto S. Ponziano in Lucca

Visti gli articoli 48 e seguenti dello statuto organico, approvato con R. decreto del 21 marzo 1897, n. CCLXVI, parte supplementare,

NOTIFICA:

È aperto il concorso ad un posto gratuito di educanda, mantenuto dal Ministero della pubblica istruzione.

Le domande, in carta bollata da centesimi 60, da rivolgersi al presidente dell'Istituto, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Fede di nascita, in carta bollata da centesimi 60, dalla quale risulti che la concorrente ha compiuto l'età di sei anni o non oltrepassato quella di dodici.

2. Attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale, in carta libera.

3. Attestato di sana costituzione fisica, in carta bollata da centesimi 60.

4. Obbligazione in carta bollata da L. 1.20 debitamente registrata, emessa da chi eserciti la patria o la tutoria potestà, o da chi eventualmente si renda fideiussore, di rispettare le disposizioni dello statuto organico dell'educatorio.

In questa obbligazione i concorrenti dichiareranno di eleggere domicilio in Lucca nella sede dell'amministrazione dell'Istituto per tutti gli effetti di legge, quando la loro figlia o raccomandata ottenga il posto gratuito.

Le firme dei documenti di n. 1, 2 e 3 debbono essere debitamente legalizzate.

Oltre i detti documenti i genitori o i tutori delle concorrenti produrranno gli altri documenti richiamati dal capoverso dell'articolo 48 dello statuto, così concepito:

« Essi (i posti gratuiti) vengono concessi alle fanciulle di famiglie civili, tenendo conto delle pubbliche benemerenze dei loro genitori e delle loro condizioni economiche. A parità di requisiti sono preferite le fanciulle, le cui famiglie abbiano residenza nella città o nella provincia di Lucca ».

Restano a carico delle famiglie le spese indicate dagli articoli 58, 59 e 60 dello statuto.

Le domande dovranno essere consegnate o inviate, mediante piego raccomandato alla segreteria dell'Istituto, non più tardi delle ore 17 del dì 15 marzo 1905.

Le domande che giungessero dopo il termine sopra indicato, o che pervenissero tempestivamente, ma senza i relativi titoli o documenti di cui sopra, si avranno come non presentate.

Lucca, 7 febbraio 1905.

Conte dott. C. MINUTOLI-TEGRIMI.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Lunedì 20 febbraio 1905

Presidenza del vice presidente GORIO.

La seduta comincia alle ore 14.5.

MORANDO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Bottacchi, Ginori-Conti, Rizzetti e Pompilj.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'on. Brunialti che interroga « per sapere le ragioni per le quali da molti mesi non si provvede alla nomina del commissariato distrettuale (sottoprefetto) di Asiago ».

Si era provveduto, ma il funzionario designato si ammalò gravemente e quegli che fu surrogato giustificò la impossibilità di trasferirsi immediatamente ad Asiago; raggiungerà però in brevi giorni quella residenza.

BRUNIALTI, dimostrata la necessità del commissario distrettuale ad Asiago fino a che non sia costruita la strada ferrata, raccomanda che vi sia mandato un funzionario che possa risiedervi stabilmente.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, risponde all'on. De Michetti, che interroga « per apprendere se intenda e quando ripresentare il disegno di legge riguardante la conversione in governativa della scuola normale femminile provinciale di Teramo ».

Dichiara che il disegno di legge è pronto e sarà presentato in breve

DE MICHETTI ringrazia.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ai deputati Credaro, Rubini, Morando, Pavia, Gorio, Castiglioni, Da Como, Gattoni, Montemartini, Cabrini, Suardi, Arnaboldi, Dal Verme, Massimini, Eugenio Chiesa, Dugoni, Prinetti, Dell'Acqua, Gavazzi, Bonacossa, Cornaggia, Albasini, Canetta, Piccinelli, Sacchi, Romussi e Pistoia che interrogano per sapere « se intenda accogliere le proposte di riforma dello statuto del R. collegio Ghislieri di Pavia, secondo i voti concordi espressi dai rappresentanti di tutte le Provincie lombarde, del Comune e della R. Università di Pavia e del Consorzio universitario lombardo ».

Come stamane telegrafò ai presidenti delle Deputazioni provinciali della Lombardia, assicura che inizierà gli atti occorrenti per la sanzione degli accordi presi tra le Provincie interessate.

CREDARO, si dichiarerà soddisfatto delle assicurazioni date se il ministro rinunzierà esplicitamente alla costituzione dell'amministrazione secondo l'attuale statuto.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione, dà ragione della ideata ricostituzione dell'amministrazione che però allo stato delle cose considera inutile.

CREDARO prende atto e ringrazia.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'on. Abozzi che interroga « per sapere se intenda approvare l'interpretazione data dalla Direzione generale delle gabelle all'art. 38 del regolamento 11 novembre 1896, con la declaratoria contenuta nella disposizione n. 29 del bollettino ufficiale 1904 relativamente agli effetti penali derivanti dalla scadenza della ferma di servizio delle guardie di finanza ».

Assicura che furono date istruzioni rigorose perchè, alla scadenza della ferma, sia rilasciato il congedo tosto che sia cessata la ferma, per evitare che le guardie, le quali lasciano il servizio, sieno considerate come disertori.

ABOZZI lamenta che non si consideri cessato il servizio se non quando sia stato rilasciato il congedo, mentre questo è la conseguenza della cessazione del servizio.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le finanze, non discute il diritto delle guardie di avere il congedo appena cessato il servizio, ma esclude che il servizio stesso possa essere abbandonato prima che sia conseguito il congedo.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'interrogazione del deputato Monti-Guarnieri « sui nuovi fatti di ammutinamento al reclusorio di Senigallia e sulle intenzioni del Governo, circa la permanenza di un battaglione di fanteria nella città, per il servizio di guardia al reclusorio stesso ».

Trasmetterà al ministro della guerra il desiderio dell'onorevole interrogante, ritenendo per altro superfluo un battaglione per assicurare l'ordine nel piccolo reclusorio di Senigallia, ove la maggior parte dei ricoverati sono tubercolosi, molto più ora che ogni cagione di malcontento in quel reclusorio può ritenersi rimossa.

MONTI-GUARNIERI, si augura che sia posto una buona volta un po' d'ordine e disciplina in quel reclusorio.

È quindi lieto che il Ministero abbia mandato a Senigallia un nuovo direttore col mandato di provvedere efficacemente onde gli inconvenienti gravi lamentatisi non abbiano più a verificarsi.

Dimostra poi indispensabile almeno una compagnia di soldati per la vigilanza del reclusorio.

Svolgimento di interpellanze.

BACCELLI A. svolge una sua interpellanza ai ministri dell'interno e dell'agricoltura e commercio « per conoscere se intendano promuovere un attento studio sulle condizioni in cui si trovano le popolazioni rurali dopo l'affrancamento delle servitù civiche allo scopo di adottare adeguati provvedimenti ».

Dichiara di aver presentata questa interpellanza fin dal dicembre scorso, molto prima, cioè, che il Congresso dei contadini si occupasse della questione.

Lamenta le agitazioni e le invasioni di terre avvenute in molti comuni della provincia di Roma, e dimostra i danni sociali ed economici che da ciò derivano. (Approvazioni).

Mentre consente che piena libertà debba lasciarsi a chi nei limiti della legge si adopera a migliorare le condizioni dei contadini, crede però che la propaganda del delitto debba essere vietata e si debba procedere contro chi la fa.

Ora le popolazioni rurali sono eccitate alla invasione delle terre ed alla violenza da coloro che più del bene del popolo hanno a cuore la *réclame* di sè medesimi,

Ricorda i fatti di Palombara, pei quali i contadini furono arrestati, mentre i veri eccitatori alla rivolta continuano a passeggiare tranquillamente per Roma.

Ma i disordini non dipendono soltanto dagli eccitamenti, dipendono anche da una difficile condizione di cose.

L'oratore dopo brevi cenni storici rileva l'errore dal punto di vista sociale della legge del 1889 che rese obbligatoria l'affrancazione di tutte le servitù civiche.

La popolazione cresce, le terre a disposizione del popolo dopo l'affrancazione sono ridotte ai minimi termini; le plebi rurali non saranno e non possono fare altro che coltivare: da ciò la miseria ed il malcontento. Tutti hanno diritto di vivere. D'altra parte i piccoli e medî proprietari colpiti da crisi, da tasse e da debiti, non sono in grado di dare aiuto.

Crede che debba sospendersi l'esecuzione della legge 1888, trasformarsi l'affrancazione da obbligatoria in facoltativa, ed estendersi la facoltà stabilita dall'art. 9, a vantaggio delle popolazioni. (Bene).

Dovrebbe, dove il bisogno urge, concedersi facoltà ai Comuni,

con le debite agevolazioni e cautele, di prendere in enfiteusi od in lunghi affitti, tenimenti da subconcedersi in piccoli lotti ai contadini, coordinando, ove sia possibile, questa concessione col bonificamento dell'Agro romano.

Contemporaneamente dando incremento all'istruzione coi professori ambulanti, ed al credito coll'Istituto di credito agrario del Lazio, e favorendo lo svolgersi degli apiarî, dell'allevamento dei bachi e di altre industrie agrarie, le condizioni potrebbero grandemente migliorarsi.

Egli non pretende risolvere il problema; lo addita, chiedendo che intanto il Governo nomini una Commissione, la quale, studiate le condizioni delle nostri plebi rurali, provveda ai rimedî con un disegno di legge da discutersi e approvarsi sollecitamente.

Soltanto così, cioè da una parte facendo rigidamente rispettare la legge contro chi la offende e dall'altra provvedendo a dare soddisfazione ai veri bisogni delle popolazioni rurali, potremo mantener vivo in esse l'affetto alle nostre istituzioni. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, dice che l'argomento trattato con tanto valore dall'on. Baccelli è degno della più grande attenzione. La questione della rivendicazione dei diritti civici non si agita solamente nel Lazio, ma in altre regioni d'Italia.

Ma è certo che nella provincia romana ha assunto una gravità speciale, alla quale urge provvedere, poichè con le leggi votate dal Parlamento non si sono potuti ottenere quei risultati che si speravano.

Riconosce quindi che le proposte fatte dall'on. Baccelli sono degne di considerazione e vanno studiate.

Promette che il Governo le studierà con fermo intendimento di provvedere e migliorare uno stato di cose che, così perdurando, porterebbe inconvenienti grandissimi (Benissimo).

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio, si occuperà solamente del problema economico avendo il sottosegretario di Stato risposto al problema politico esposto brillantemente dall'on. Baccelli.

Consente nella storia fatta dall'onorevole interpellante circa i diritti civici e riconosce con lui che la legge del 1888 così come è stata eseguita, solo parzialmente ed economicamente, in fondo in fondo è stata più favorevole ai proprietari che ai contadini, che avevano il diritto di esercitare la semina e le altre facoltà civiche.

Ma la legge del 1894, che in gran parte è dovuta alla iniziativa ed all'opera del ministro Tittoni, venne a migliorare quella del 1888 perchè ha voluto regolare la comunanza dei terreni ceduti in proprietà agli utenti.

La poco esatta interpretazione e la lenta applicazione, però, di questa legge, ne ha snaturato lo scopo che è tanto utile ai coltivatori.

Infatti la legge del 1894 non dà al Ministero di agricoltura, industria e commercio gli organi necessari per un'efficace vigilanza.

Occorre dunque rinforzare il sistema di ispezione, onde il concetto delle comunanze agrarie sia rispettato.

E perciò si rende necessario una revisione della legge del 1888 nel senso che non possa accogliere molte di quelle proposte svolte dall'on. Baccelli, impegnandosi intanto a presentare una relazione sui risultati delle leggi del 1888 e del 1894, e una storia esatta delle comunanze agrarie che si sono formate nel Lazio.

Nominerà altresì, d'accordo col ministro dell'interno una Commissione che dopo i necessari studî possa proporre al Governo le modificazioni alle leggi prima citate. (Approvazioni).

BACCELLI ALFREDO, si dichiara soddisfatto, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo.

DE NAVA, a nome anche degli onorevoli Bovi e Mantica, svolge un'interpellanza al ministro delle finanze « sugl'intendimenti del Governo circa i provvedimenti d'indole economica e tributaria invocati da molte regioni, e specie dal circondario di Palmi, in conseguenza del mancato raccolto oleario ».

Richiama tutta l'attenzione del Governo e della Camera circa le condizioni eccezionalmente gravi e minacciose del circondario di Palmi, e circa le anormali risoluzioni che quelle condizioni consigliano alle rappresentanze locali che hanno formato come una lega di resistenza per rifiutarsi al pagamento delle imposte.

Il Governo sa bene che il circondario di Palmi non soltanto è esclusivamente agricolo, ma vive per due terzi del prodotto dell'ulivo, e per un terzo di quello della vigna e degli agrumi.

E poichè il raccolto dell'ulivo, della vigna, degli agrumi è completamente mancato, tutti, proprietari piccoli e grandi, sono impossibilitati a pagare le tasse, e non trovano più nemmeno lavoratori di terra che hanno dovuto emigrare per non morire di fame.

Questa eccezionale situazione di fatto, è acuita dall'altro che i Comuni hanno la sola risorsa delle sovrimposte le quali sono salite ad aliquote eccessive. In questo stato di cose, non basta al circondario di Palmi di valersi della famosa legge del 1817, la quale, secondo la giurisdizione vigente, abbuona l'imposta erariale, ma lascia integre le sovrimposte

Chiede perciò che il Governo, o in via legislativa o in via amministrativa, elimini questa singolare contraddizione; e in caso di mancato raccolto faccia imporre le sovrimposte su tutto il compartimento o adotti altri provvedimenti.

Deplora poi che il Governo abbandoni ogni idea di una riforma tributaria che era già in parte esplicata in progetti concreti che l'oratore enumera, per escogitare altre riforme di dubbia efficacia e di più dubbia riuscita.

Raccomanda specialmente che si trovi davvero il modo di frenare l'eccesso delle sovrimposte nei Comuni rurali; di accelerare le operazioni catastali; di impedire le adulterazioni dell'olio di oliva; di proteggere l'industria nazionale olearia contro la concorrenza straniera; di condurre a termine sollecitamente gli studi contro la mosca olearia. (Approvazioni).

VALENTINO rinuncia a svolgere una sua interpellanza relativa allo stesso argomento associandosi alle considerazioni svolte dall'on. De Nava.

MANTICA svolge analoga interpellanza al ministro dell'interno « sulle ragioni e le conseguenze dello scioglimento del Consiglio comunale di Cittanova e sulla agitazione che ferve nel circondario di Palmi ».

Ricorda di avere, fino dal 1901, segnalata la gravità della situazione del circondario di Palmi, sia poi mancati raccolti, sia per la discesa continua dei prezzi; e oggi che la situazione si è fatta più minacciosa, invita il Governo a tenerne conto e a provvedervi con mezzi adeguati, chiedendo, ove occorra, i necessari poteri al Parlamento.

Dice che questi provvedimenti si impongono con urgenza, e non a difesa di particolari interessi; perchè nel circondario di Palmi, ogni idea di lotta di classe scompare dinanzi alla dolorosa comunione della miseria di proprietari senza reddito e di lavori disoccupati.

Dimostra l'inefficacia della legge del 1817, e si dice dubbioso circa i risultati del nuovo catasto che vorrebbe inspirato a criteri meno fiscali, nel senso di far valutare la media dei prezzi in base ai due ultimi dodicenni.

Accenna a provvedimenti intesi ad alleviare le disagiate condizioni dei Comuni, ed a concedere agevolezze maggiori nei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti.

Lamenta poi che sia stato sciolto il Consiglio comunale di Cittanuova, senza che le condizioni locali giustificassero in alcun modo un così grave provvedimento, ed attende in proposito chiarimenti dal Governo. (Approvazioni).

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, rispondendo all'on. De Nava, nota che nei trattati, che testè si sono conclusi, il Governo non ha mancato di ottenere opportune concessioni sui nostri olii

che si esportano, e che ha anche avvisato ai mezzi per difenderci dall'importazione degli olii stranieri. (Bene).

Circa le miscele o le adulterazioni degli olii, osserva che la materia non comporta una facile soluzione, anche perchè sono discordi i pareri dei tecnici e degli interessati. Ad ogni modo, il Governo si è riservato, con la libertà sul regime dell'olio, il mezzo di provvedere anche a difenderci dalle miscele. (Approvazioni).

MAJORANA ANGELO, ministro delle finanze, rispondendo all'onorevole De Nava, nota che in materia di sgravî le provincie calabresi sono ancora governate dal decreto del 1817, che consente moderazioni di tasse in casi di straordinarie intemperie e di raccolto distrutto per metà od intieramente.

Di fronte a queste disposizioni di legge nelle gravi circostanze in cui versano le Calabrie, il Ministero delle finanze ha accolto con le migliori disposizioni i reclami, ha accordato aiuti straordinarî ed ha mandato due ispettori per accertare l'entità dei danni.

Aggiunge anzi di avere personalmente, passando per le Calabrie, preso cognizione dei bisogni di quelle provincie.

Circa la questione del catasto rileva come l'on. De Nava sia stato troppo pessimista e non abbia tenuto conto di tutto ciò che il Governo ha fatto per accelerare le operazioni catastali, tantochè al 1° aprile si potrà cominciare il rilevamento.

All'on. Mantica dichiara che il Governo intende applicare il catasto coi criterî che sono contenuti nella legge e con le interpretazioni equitative che ha fatto prevalere la Commissione centrale.

Circa i provvedimenti di sgravio in favore dei Comuni, nota che la gravezza tributaria dipende in gran parte dall'eccesso delle sovrimposte. che talora superano la misura delle imposte principali, ed aggiunge che le sovrimposte sono diventate uno dei principali cespiti dei corpi locali.

Dichiara che il Governo non ha mancato di studiare i provvedimenti per mettere i Comuni in grado di poter più agevolmente sopportare i loro carichi.

Intanto può annuziare che è stata ordinata la procrastinazione della scadenza anche per le sovrimposte.

Di fronte al buon volere manifestato in ogni modo dal Governo e di fronte a concreti provvedimenti crede che ogni agitazione di quelle provincie sarebbe antipatriottica, come quella che mirerebbe a sovvertire le basi dello Stato. Esorta perciò gli onorevoli deputati, specialmente di quelle provincie, a volersi adoperare perchè l'agitazione abbia termine (Vive approvazioni).

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio, risponde per la parte che lo riguarda. Ha già disposto i necessari studî scientifici, che dovranno condurre alla scoperta di una difesa efficace contro la mosca olearia, e per le spese occorrenti ha introdotto nel bilancio di assestamento un apposito capitolo.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde per la parte che concerne lo scioglimento del Consiglio comunale di Civitanuova. Dichiara che non fu sciolto per ragioni amministrative, ma per una deliberazione illegale e faziosa tendente a promuovere una grave agitazione in tutte le amministrazioni locali della regione (Bene).

DE NAVA ringrazia l'onorevole ministro del tesoro per le dichiarazioni fatte circa il regime doganale dell'olio. Prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze circa la questione delle sovrimposte; si riserva il suo giudizio, però, sulla efficacia dei provvedimenti annunciati.

È poi dolente di non aver avuto risposta circa la riforma tributaria.

MANTICA, prende atto delle dichiarazioni del Governo circa il nuovo catasto, che varrà a riparare a non pochi dei mali che travagliano la regione calabrese. Affretta coi voti una razionale riforma, nell'ordinamento dei tributi locali.

Circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Civitanova, osserva che questo provvedimento ha riacceso un'agitazione, che l'opera dei deputati locali era riuscita a sedare.

VALENTINO rende omaggio alla buona volontà dimostrata dal ministro delle finanze. Attende gli annunziati provvedimenti legislativi. Giustifica l'azione di quelle amministrazioni locali, che si fecero eco del generale disagio, dipendente dalla mancata produzione terriera, unico reddito di quelle regioni.

Lamenta poi vivamente che Governo e Parlamento, occupandosi di altre regioni dell'Italia meridionale, siansi dimenticati dei bisogni e delle sofferenze delle Calabrie. Di qui il malcontento di quelle nobili popolazioni. Attende dal Governo un'opera di giustizia pacificatrice.

CAMAGNA, vorrebbe svolgere ora l'interpellanza sua e di altri colleghi, circa il passaggio dello stretto di Messina per quanto riguarda la città di Reggio Calabria.

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici, dichiara di essere pronto a studiare la questione d'accordo coi rappresentanti della Provincia e dei Comuni interessati: dopo di che prenderà gli opportuni provvedimenti.

In questo stato di cose crede opportuno differire lo svolgimento dell'interpellanza.

CAMAGNA attende dal ministro una dichiarazione che i diritti garantiti alla città di Reggio Calabria dalle leggi e dalle Convenzioni saranno rispettati, e che, pur facendo approdare il *ferry-boat* a Villa San Giovanni, lo si mantenga anche per Reggio, in coincidenza coi treni diretti. Dimostra trattarsi di una questione di equità e di giustizia.

Presentazione di un disegno di legge.

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge per norme relative alla costituzione dei gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

PRESIDENTE, avverte che in tal modo l'on. Camagna ha svolto la sua interpellanza.

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici, dichiara che rispetterà la legge; ma, rispettando la legge, dovrà pure tenere conto di ineluttabili esigenze geografiche.

CAMAGNA, non è soddisfatto di questa dichiarazione, affermando che si vuole attentare ai diritti riconosciuti per legge alla città di Reggio Calabria e ciò a beneficio della Società delle ferrovie Sicule. Si riserva di presentare una mozione.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, annuncia che la Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del collegio di Caulonia. Sarà discussa giovedì.

Interrogazioni e interpellanze.

CERIANA-MAYNERI, segretario ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se non creda opportuno e necessario istituire uno o più posti d'ispettori alla stazione ferroviaria di Napoli per la protezione degli emigranti spesso vittime di audaci speculatori.

« Capece-Minutolo ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dela pubblica istruzione per conoscere per quali motivi, applicando la pena della censura nel settembre scorso ad un sottobibliotecario della biblioteca di Brera di Milano, non abbia stimato necessario di interrogare dapprima l'imputato o almeno di sottoporgli i fatti di cui veniva accusato e ciò non soltanto in applicazione alle norme sancite dalla giurisprudenza amministrativa e a quelle formanti parte di disegni di legge già presentati alla Camera ed al Senato, ma al tassativo disposto della circolare 30 luglio 1902, n. 52, contenuta nel *Bollettino della pubblica istruzione* 7-14 agosto 1902, numeri 32-33.

« Alessio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pub-

blici per sapere quali disposizioni abbia dato per la prosecuzione dei lavori di ampliamento della stazione di Padova.

« Alessio ».

« Interpelliamo l'onorevole ministro della guerra per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere per prevenire le cause degli infortuni e malattie nell'esercito, e per assicurare congrui indennizzi agli infortunati.

« Masini, Cabrini ».

PRESIDENTE, annuncia una proposta di legge dell'on. Pavoncelli.

La seduta termina alle ore 17.35.

DIARIO ESTERO

La Commissione internazionale d'inchiesta per l'incidente di Hull non ha ancora posto termine ai suoi lavori, e nella scorsa settimana, dopo d'aver chiuso le sedute pubbliche con i riassunti dei delegati inglese e russo, ne ha tenuto numerose segrete. Non si conoscono ancora le decisioni della Commissione, ma nei circoli politici di Parigi si crede che riconoscerà che l'ammiraglio Rodjestwensky, poteva credersi in pericolo e che la sua condotta non può giudicarsi degna di censura. La Commissione prenderà poi atto dell'impegno assunto dalla Russia relativamente all'indennità da pagarsi ai danneggiati.

Il barone Spaun redigerà le conclusioni, e le sottoporrà alla Commissione alla fine della settimana. Le conclusioni saranno poscia comunicate ufficialmente ai Governi russo ed inglese.

***

La crisi ministeriale ungherese non pare vicina ad una soluzione. Un dispaccio da Vienna al *Temps* in data di ieri l'altro dice che il giorno antecedente l'Imperatore aveva ricevuto nuovamente il conte Andrassy e l'udienza si protrasse per circa un'ora. Il capo dei liberali dissidenti espose al Sovrano le sue trattative coi capi dell'opposizione coalizzati; nessuna divergenza esisterebbe più fra lui e le altre frazioni del Parlamento circa le riforme politiche ed economiche, ma sussisterebbero ancora quelle riguardanti le rivendicazioni militari.

« Il conte Andrassy – aggiunge il corrispondente – avrebbe sottomesse all'Imperatore delle nuove proposte. Il fatto che la sera stessa riparti per Budapest, con l'incarico di proseguire nelle trattative, lascia supporre che tali proposte non siano state categoricamente respinte ».

***

Si telegrafa da Madrid al *Temps*:

« Nei circoli ufficiali si assicura che il viaggio del Re non avrà luogo che dopo l'anniversario della sua nascita e la ripresa delle sedute delle Cortes, cioè a dire nell'ultima settimana di maggio.

« Il Re Alfonso XIII andrà direttamente a Parigi e vi rimarrà otto giorni; indi nei primi di giugno si recherà a Londra ove resterà pure otto giorni. Le date delle visite a Berlino, a Vienna ed a Monaco di Baviera non sono ancora fissate, ma si crede che avverranno in luglio, dopo la chiusura delle Cortes ».

***

La situazione nel Marocco non accenna a migliorare.

La *Gazzetta di Colonia* riceve dal suo corrispondente da Tangeri che il Sultano ha deciso di procedere energicamente contro Raisuli e le sue bande. A tale scopo le truppe di Fez e di Marrakesch stanno per unirsi a quelle di Alkassar. Il Sultano si trova a Fez ed ha chiamato a sè il più influente dei suoi consiglieri, Mohammed el Torres, ostile agli europei. Si teme perciò nei circoli diplomatici di Tangeri che tutto l'insieme di questa situazione possa portare a nuovi conflitti tra marocchini fanatici ed europei; conflitti che potrebbero dare occasione ad un intervento armato francese.

Intanto proseguono a Fez le trattative fra l'inviato francese, Taillandier, e la Corte sceriffiana per le riforme stabilite dai trattati conclusi dalla Francia con l'Inghilterra e la Spagna.

Pare che il Sultano voglia avere l'adesione dei capi tribù prima di impegnarsi d'accettare le dette riforme; i giornali francesi dicono che ciò non preoccupa il Taillandier, il quale ebbe occasione di far capire che non si lascierebbe ingannare da una tattica che non gli sembrasse accettabile.

Si prevede che il partito dell'ostruzione sarà sconcertato e che la fermezza della Francia avrà effetto salutare sugli ulteriori andamenti delle trattative.

***

Il *Times* ha da Washington, 19:

« Benchè i trattati di arbitrato non siano stati ancora conchiusi in seguito all' emendamento introdotto dal Senato, il Presidente Roosevelt non è affatto scoraggiato.

« Egli propone di nuovo che sia sottoposta alla seconda conferenza per la pace – che dietro la sua iniziativa si deve tenere all'Aja – la questione, perchè sia dato di studiare un progetto generale di arbitrato internazionale ».

L'Istituto internazionale di agricoltura

S. M. il Re di Danimarca ha telegrafato al nostro Sovrano:

« Avendo conosciuta l' iniziativa presa da Vostra Maestà di creare un Istituto internazionale di agricoltura, desidero esprimere il profondo interesse che m' ispira questa geniale proposta ed assicurare V. M. che essa sarà esaminata con la più grande cura dal mio Governo.

« Firmato: CRISTIANO ».

S. M. il Re d' Italia ha così risposto:

« L'interesse che V. M. volle prendere all'opera internazionale, di cui mi sono fatto promotore, non può che contribuire potentemente a quei benefici risultati nei quali ho fiducia.

« Ringrazio vivamente V. M.

« Firmato: VITTORIO EMANUELE ».

***

L'*Agricolture nouvelle*, di Parigi, esponendo ai suoi lettori l'iniziativa presa da Re Vittorio Emanuele III per la fondazione di un grande Istituto internazionale di agricoltura, approva e loda l'idea, e a dissipare i timori e le preoccupazioni che essa potesse far sorgere intorno alla sorte delle organizzazioni nazionali esistenti, mette in particolare rilievo come il nuovo Istituto non si proponga di ostacolare le grandi concentrazioni di capitale e di lavoro, nè intenda sostituirsi agli intermediari, ma voglia soltanto disciplinarli e controllarne gli atti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto, ieri, il conte Grimani, sindaco di Venezia, e l'on. Fradeletto, del Comitato per l'Esposizione di Belle Arti, i quali hanno invitato le LL. MM. il Re e la Regina ad assistere alla inaugurazione dell'Esposizione, che avrà luogo il 26 aprile, e dei nuovi locali della biblioteca Marciana.

Il Sovrano, anche a nome di S. M. la Regina, ha accettato l'invito, e si è intrattenuto a parlare su argomenti d'arte e dei monumenti della grande città.

S. M. il Re ha ordinato che, in seguito all'avvenuta sospensione del ballo di Corte fissato per ieri sera, fossero distribuiti i generi già preparati per il servizio dei *buffets*, ai seguenti Istituti di beneficenza di Roma: Protettorato di San Giuseppe, Casa della provvidenza dei bambini esposti, Scuola femminile Regina Elena, Ospizio ciechi Margherita di Savoia, Istituto sordo-muti, Casa materna Principessa Jolanda, Asilo Savoia per la infanzia abbandonata, Orfanotrofio Santa Maria degli Angeli, Casa di cura per storpi e rachitici Regina Margherita, Ospedale infantile del Bambin Gesù, Laboratorio orfani di Santa Eufemia, Asili infantili israelitici.

Per il granduca Sergio. — Il conte Gianotti, prefetto di Palazzo, si è recato ieri a presentare personalmente all'incaricato d'affari di Russia, reggente l'ambasciata, sig. Kronpensky, le condoglianze dei sovrani d'Italia per il truce misfatto, che ha immaturamente rapito alla Casa imperiale ed alla Nazione russa il granduca Sergio.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per domani, alle 21 in seduta pubblica.

Esposizione di Belle Arti. — Domani, alle 11, onorata dall'intervento delle LL. MM. il Re e la Regina, verrà inaugurata l'annuale Esposizione di Belle Arti, al palazzo in via Nazionale.

Per gli orfani degli impiegati civili. — Essendosi diffusa la voce del rinvio dello spettacolo, già annunciato, a beneficio dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili e della Lega navale (sezione di Roma), il Comitato conferma che la serata avrà luogo il 22 corrente, coll'intervento dei sovrani.

La vendita dei biglietti, già prossima a completo esaurimento, viene eseguita al botteghino del Costanzi.

Congresso internazionale di assistenza pubblica e privata. — Al IV Congresso internazionale di pubblica assistenza che avrà luogo in Milano nell'ottobre di quest'anno, il Comitato promotore inviterà a parteciparvi anche le società mutue cooperative d'Italia e dell'estero.

A questo scopo ha preso gli opportuni accordi colla Lega Nazionale delle cooperative italiane e colla Federazione italiana delle Società di mutuo soccorso, le quali hanno diramato un'apposita circolare ai rispettivi sodalizi nazionali ed esteri, affinchè abbiano ad aderire al Congresso. La circolare chiude con questo appello rivolto alle istituzioni di previdenza e cooperazione:

« Allearo l'esperienza alla dottrina in questo grandioso lavoro di evoluzione della pubblica coscienza, che deve trasformare - nobilitandoli - i criteri dell'assistenza sociale verso i deboli, è anche missione vostra; ed esortandovi ad aderire a questo Congresso vi invitiamo a collaborare ad un'opera altamente civile ».

Per schiarimenti o per ricevere il primo numero della *Rivista ufficiale del Congresso* rivolgersi al Comitato, palazzo municipale di Milano.

Esposizione di Milano nel 1906. — Il Comitato dell'Esposizione, che si terrà a Milano l'anno prossimo, ha pubblicato il francobollo ricordante l'avvenimento che si sta preparando nella metropoli lombarda.

Il francobollo fu eseguito con incisione su acciaio a stampa calcografica in 4 tinte diverse, rosso, verde, bleu e marrone cupo, su un bel disegno del pittore Mataloni.

Per la sua esecuzione fu indetto mesi or sono un concorso apposito vinto dalla Società italiana per la stampa calcografica dei biglietti di Roma.

Dei francobolli ne sono già pronti parecchi milioni che verranno largamente diffusi.

La lingua italiana all'estero. — Alla Università di Toronto (Canadà) in numero relativamente notevole sono inscritti gli studenti frequentanti i corsi di lingua italiana, insegnata assieme alla francese.

L'insegnamento è diviso in quattro corsi di un anno ciascuno: al primo corso vi sono 47 iscritti, al secondo 23, al terzo 8 ed al quarto 10.

Nell'ultimo corso si studiano la fonologia e la morfologia della lingua italiana, si spiega la storia della letteratura e si leggono i testi degli scrittori dei primi secoli della lingua italiana.

Elezione politica. — *Collegio di Pisa.* — È stato proclamato eletto deputato il prof. Queirolo. Questi ebbe voti 2897; l'avv. Canavari 2464; Todeschini 300.

L'Esposizione internazionale di Monaco. — Il Ministero della pubblica istruzione ha stabilito per la costituzione della giuria di accettazione delle opere destinate alla Esposizione internazionale di Monaco (Baviera) che il giurì per la nostra giurisdizione artistica sia composto di soli cinque membri, due dei quali eletti dal Consiglio di professori dell'Istituto di Belle Arti nel proprio seno, e tre da eleggersi dal corpo degli elettori per la Giunta superiore di Belle Arti.

In conseguenza di ciò la votazione per tre commissari (due pittori ed uno scultore) avrà luogo in questo Istituto il 27 corrente dalle 10 alle 15.

Il procedimento della votazione sarà il seguente:

Accertata la qualità dell'artista-elettore, questi è ammesso personalmente a dare il voto in busta chiusa.

I due pittori e lo scultore che avranno riportato maggior numero di voti saranno invitati, insieme coi delegati dell'Istituto a costituirsi in giurìa la quale è convocata nell'Istituto stesso per il giorno 6 marzo venturo alle 10 per l'esame e l'accettazione delle opere, presentate per l'invio a Monaco, che abbiano in sè un reale e assoluto valore artistico, salvo definitiva revisione che avrà luogo a Firenze.

Scontro ferroviario. — Ieri, allo scalo ferroviario di Vicenza, il treno di lusso Varna-Nizza, per falso scambio, ha urtato contro il treno merci 2197, fermo in questa stazione e diretto a Venezia, cagionando l'accavallamento delle macchine e lo sbalzamento di alcuni vagoni fuori delle rotaie.

Rimasero feriti il macchinista ed il fuochista del treno di lusso; rimasero incolumi tutti i viaggiatori; solo il fuochista è ferito gravemente.

Al Sempione. — L'impresa dei lavori del Sempione informa che la rottura del diaframma fra le gallerie Nord e Sud avverrà alla fine del mese corrente o al principio dell'entrante mese di marzo.

Marina militare. — La R. nave *Minerva* è partita da Syra; la *Marco Polo* da Misumi per Nagasaki; e la *Coatit* è giunta a Baia.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade del corrente febbraio, reca:

Il frumento si trova generalmente in buone condizioni; gli ultimi freddi hanno, più che altro, giovato a favorirne l'accesti-

mento ed a tenerlo purgato dagli insetti dannosi. Meno bene hanno sopportato le basse temperature gli agrumi, le ortaglie ed i foraggi. Fiorisce il mandorlo. Dove il suolo rimase scoperto dalla neve si son ripresi con alacrità i lavori di stagione, principalmente le potature e la preparazione dei terreni alle semine primaverili.

Nelle riviste. — L'*Illustrazione italiana*, nel numero di ieri, 19, contiene nel testo, oltre la rassegna degli avvenimenti settimanali, importanti articoli su variati argomenti; e nella parte artistica numerose incisioni illustranti i fatti del giorno, individualità illustri, ritratti ecc.

Pubblicazioni ufficiali. — *Statistica ferroviaria.* — Il R. Ispettorato generale delle strade ferrate presso il Ministero dei lavori pubblici ha pubblicato, coi tipi dell'Unione cooperativa editrice di Roma, la Relazione sull'esercizio delle strade ferrate italiane per l'anno 1902.

La pubblicazione, che è un diligente saggio di statistica compiuto per massima cura dal comm. I. Calvori, è compilata in modo conforme a quella del 1901, meno nel primo dei prospetti, al quale venne aggiunta una colonna per mettere in evidenza il termine di riscatto delle ferrovie concesse all'industria privata.

In appendice alla voluminosa quanto accurata Relazione furono inseriti alcuni dati statistici delle principali strade ferrate italiane, austriache, germaniche, svizzere, francesi e belghe.

Una splendida, nitidissima carta delle ferrovie del Regno, riferentesi al 1° luglio 1904, correda la Relazione, offrendo un saggio della perfezione cartografica a cui è giunto lo stabilimento Calzone e Villa di Roma.

Dalla Relazione togliamo alcuni dati che non sono privi d'interesse e dimostrano il nostro sviluppo ferroviario.

Al 31 dicembre 1902 le strade ferrate in esercizio avevano una totale lunghezza di chilometri 15,624,213 d'impianto, 16,030,019 in esercizio con una media esercitata di 15,969,536, con l'aumento sull'anno precedente di chilometri 129,368 d'impianto, 129,804 in esercizio e 65,304 in media esercitata.

Il rapporto della popolazione e della superficie territoriale dello Stato colla lunghezza delle ferrovie in esercizio al 31 dicembre 1902 è il seguente: lunghezza delle ferrovie in esercizio chilometri 16,030,019; popolazione dello Stato 32,961,247; chilometri di ferrovia in esercizio per ogni 10,000 abitanti 4,863; estensione territoriale dello Stato in chilometri quadrati 286,682; chilometri di ferrovia in esercizio per ogni chilometro quadrato 0,0559.

Il costo delle ferrovie italiane alla fine del 1902 ammontava a L. 5,661,391,107 con un aumento di L. 57,263,459 sull'anno precedente.

Il materiale mobile risultava costituito da n. 3258 locomotive, 8842 vetture per viaggiatori, 61,986 carri da merci o da bestiame.

La percorrenza dei convogli di viaggiatori, misti e merci è stata di chilometri 79,629,172.

Il personale stabile ascendeva: amministrazione centrale e direzione 3003; manutenzione e sorveglianza strade 29,928; materiale e trazione 22,687; movimento e traffico 33,117; servizi diversi 1609. Il personale avventizio ascendeva rispettivamente nelle suaccennate categorie a 42, - 11,666, - 2,372, - 6,612, - 168; e complessivamente collo stabile a 111,204.

Il prodotto complessivo fu di L. 835,292,317.81, e cioè per le grandi reti di L. 313,155,442.00 e le secondarie L. 22,136,875.81, escluse le tasse erariali.

I viaggiatori trasportati nell'anno 1902, esclusi quelli con biglietti circolari, combinati ecc. ecc., ascesero a 64,549,108 segnando un aumento di 2,413,191 sull'anno precedente.

Le merci a grande velocità, di ogni categoria, ascesero a colli 11,016,606 ossia 51,841 tonnellate e 16,446 capi di bestiame.

L'entrata totale dello Stato fu di L. 133,638,448.52; la spesa di uscita di L. 137,057,764.64, con una differenza in passivo di L. 3,4.9,316 12.

A fronte di questa perdita derivante allo Stato per effetto dell'esercizio ferroviario, bisognerà però mettere l'importo delle tasse erariali sui trasporti a grande ed a piccola velocità in lire 23,403,471.21, oltre alle tasse sulla proprietà, sul personale, sui titoli, ed agli utili diretti ed indiretti che fruiscono le varie amministrazioni governative, come - ad esempio - le dogane, le poste, i telegrafi, la guerra, ecc.

Marina mercantile. — Da Buenos-Ayres è partito per Santos e Genova il piroscafo *Antonina*, della Società Italia. Da Teneriffa è partito per Genova il *Venezuela*, della Veloce.

ESTERO.

Congresso internazionale carcerario. — Nel corrente anno avrà luogo a Budapest il settimo Congresso internazionale carcerario. I primi sei vennero tenuti, come è noto, a Londra nel 1872, a Stoccolma nel 1878, a Roma nel 1885, a Pietroburgo nel 1890, a Parigi nel 1895 ed a Bruxelles nel 1900.

Il Congresso è convocato da una Commissione internazionale residente a Ginevra, al cui funzionamento le nazioni aderenti contribuiscono con una quota di 25 fr. ogni milione di abitanti.

Attualmente partecipano a questa organizzazione 28 Governi, fra i quali quello giapponese, quello cinese e quello siamese.

Il Congresso si comporrà di 4 sezioni, le quali si occuperanno, l'una indipendentemente dall'altra: 1° delle leggi criminali; 2° della disciplina carceraria; 3° delle misure preventive; 4° dei fanciulli e giovanetti criminali.

Il programma comprende pure la visita ai principali stabilimenti carcerari dell'Austria e dell'Ungheria.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 20. — I funerali del granduca Sergio sono fissati per il 23 del corrente mese.

Vi assisteranno, fra gli altri, il granduca e la granduchessa d'Assia, la duchessa di Sassonia-Coburgo-Gotha, sua figlia la principessa Beatrice, la principessa Vittoria Elisabetta di Battenberg e la granduchessa Wladimiro.

Dopo la cerimonia funebre, la salma sarà provvisoriamente tumulata nel monastero di Tchudow, ove rimarrà finchè non sarà trasportata a Pietroburgo per la sepoltura definitiva.

PARIGI, 20. — La voce raccolta da alcuni giornali secondo la quale un ordegno esplodente sarebbe stato scoperto venerdì scorso presso le mura dell'Eliseo, è assolutamente priva di fondamento.

PIETROBURGO, 20. — Il senatore Chidzowsky, presidente della Commissione istituita per studiare le cause del disagio degli operai di Pietroburgo e dei dintorni, annunzia che la Commissione per compiere il suo mandato ha deciso di aggregarsi alcuni rappresentanti dei proprietari di fabbriche e degli operai, eletti da loro stessi.

La libertà dell'elezione e la sicurezza personale di coloro che si recheranno a dare il proprio voto saranno garantite.

Chidzowsky dice di sperare che gli operai giustificheranno con la loro condotta la fiducia in loro riposta e gioveranno così alla propria causa.

Le elezioni dei rappresentanti sono fissate per il 3 del prossimo marzo con le modalità stabilite.

COPENAGHEN, 20. — La terza divisione della squadra del Baltico è passata al tocco del pomeriggio all'altezza dell'isola Samsoe, diretta al nord.

Una corazzata russa, accompagnata da un rimorchiatore russo, è passata al tocco dinanzi la punta settentrionale dell'isola Langeland.

BERLINO, 20. — *Reichstag.* — Si intraprende la discussione in seconda lettura dei trattati di commercio.

Si discute il trattato di commercio austro-tedesco.

Semler dichiara che i nazionali liberali approveranno i trattati di commercio recentemente conclusi.

Il segretario di Stato per l'interno, conte Posadowski, dichiara che se l'Austria-Ungheria pagherà premi d'esportazione, in qualunque forma, per altre merci, oltre che per il grano, la Germania si riserverà piena libertà di applicare misure di ritorsione.

Si approva, con 192 voti contro 53, il primo articolo fondamentale del trattato austro-tedesco, con le tariffe, e si approvano quindi senza discussione tutti gli altri articoli del trattato.

Si approva dopo una breve discussione il trattato di commercio con l'Italia; poi si approvano quelli con il Belgio, con la Romania, con la Svizzera e con la Serbia.

Si approvano, con 198 voti contro 61, le tariffe annesse al trattato di commercio tra la Germania e la Russia e poi, senza discussione, il resto del trattato.

VARSAVIA, 20. — Agenti di polizia stazionano dinanzi a tutte le scuole; alcune di esse sono custodite pure dalle truppe.

La polizia ha arrestato alcuni allievi della scuola superiore che volevano impedire ai loro compagni di recarsi alle lezioni.

PIETROBURGO, 20. — È stato deciso di convocare la *Zemski Sobor*, o assemblea nazionale.

È probabile che un manifesto imperiale ne annuncierà la convocazione per il 19 febbraio (vecchio stile), anniversario della liberazione dei servi della gleba.

PARIGI, 20. — *Camera dei deputati.* — S'intraprende la discussione del bilancio della marina.

Si svolgono due interpellanze dei deputati Chaumet e Delombre che erano state rinviate alla discussione del bilancio.

Chaumet domanda al ministro della marina, Thomson, quali misure intenda prendere per aumentare la forza della marina francese.

L'oratore dice che l'esecuzione dei provvedimenti contenuti nel programma fissato nel 1900 si trova in ritardo di due anni e non potrà essere compiuta che nel 1908. Malgrado gli sforzi della Germania e di altri paesi, gli Stati Uniti rimarranno la seconda potenza marittima del mondo. La fatalità economica spingerà il Giappone verso l'Indocina; è necessario perciò mettere questa colonia in istato di difesa; ma ciò è soltanto possibile se la Francia conserverà il dominio del mare.

L'oratore termina invocando dal ministro la pronta costruzione di battelli sottomarini e di grandi corazzate.

Delombre interpella il Governo per sapere quali provvedimenti conti di prendere per completare la difesa marittima dell'Indocina.

Insiste sulla necessità di rinforzare la squadra dell'Estremo Orirnte e dice che bisogna creare basi per la flotta specialmente ad Hai-phong, ingrandire l'arsenale di Saigon ed aumentare gli approvvigionamenti di carbone e di viveri.

Delombre conclude insistendo perchè vengano sottoposte d'urgenza le molteplici questioni della difesa dell'Indocina allo studio di una Commissione e reclamando la nomina di questa Commissione.

La seduta è tolta ed il seguito della discussionr è rinviato a domani.

PIETROBURGO, 20. — Lo Czar ha fatto pervenire ai rappresentanti della Borsa di Mosca i suoi ringraziamenti per le vive condoglianze trasmessegli per mezzo del ministro delle finanze, in occasione della morte del granduca Sergio.

PIETROBURGO, 20. — Un telegramma del generale Kuropatkine allo Czar dice: Il nemico si è stabilito nel villaggio di Hand-ziava-pu a mezza *versta* a sud di Chan-ta-che-nan sul fiume Hun, di fronte a San-de-pu, ed ha cannoneggiato le nostre trincee presso Chan-ta-che-nan, ma è stato respinto dal fuoco dei nostri fucilieri. Due ufficiali russi sono rimasti feriti.

INDIANOPOLIS, 20. — Il quartiere del grosso commercio è stato devastato da un incendio; i danni sono valutati ad un milione di dollari.

FEODOSIA, 20. — Il generale Stoessel giungerà qui poco prima di mezzanotte.

TOKIO, 20. — Si annunzia ufficialmente che è stato catturato il vapore inglese *Silviana* proveniente da Cardiff e diretto a Wladivostok con carico di carbone; il luogo della cattura non è indicato.

Si dice pure che i giapponesi si siano impadroniti della nave inglese *Powder Hanz*, proveniente da Barry e diretta a Wladivostok, con carico di carbone. Il *Powder Hanz* sarebbe stato catturato domenica da una nave giapponese, ma s'ignora dove.

PIETROBURGO, 20. — Il generale Kuropatkine telegrafa, in data di ieri, che i giapponesi con 4 cannoni hanno attaccato un passo situato a 15 *verste* da Hing-che-chen, ove era accampato un distaccamento russo.

TOKIO, 20. — Si dice che i russi abbiano costruito due ferrovie a scartamento ridotto, una fra Fu-chun e Yin-ling e l'altra fra Fu-chun e lo Sha-ho superiore.

Sembra che i russi si siano prefissi di aggirare l'ala destra del generale Kuroki.

I lavori di difesa costruiti su tutto il fronte dell'esercito denotano la decisione di Kuropatkine di conservare le sue posizioni, quando avverrà la grande battaglia.

Secondo informazioni dei cinesi 126 soldati giapponesi fatti prigionieri a Hei-ku-tai sarebbero stati legati insieme e poi fatti girare per le vie di Mukden.

Questa notizia di fonte cinese non è stata potuta controllare, però è stata aperta un'inchiesta in proposito, che sarà seguita da una protesta, quando il fatto risultasse vero.

TANGERI, 20 — Tre trasporti di carbone, uno tedesco, uno olandese e l'altro danese, attendono la terza squadra russa per rifornirla.

TOKIO, 20. — Secondo notizie ufficiali dalla Manciuria, i russi hanno fatto avanzare ieri una divisione che si trovava di fronte al centro giapponese, e l'hanno portata dinanzi alla sinistra giapponese I russi inoltre si sono avanzati da Ta-chau.

Parecchie colonne si sono avanzate di 5 miglia verso l'ovest e si sono fermate a Han-gi-ja-tai-tzu, punto che si trova ad un miglio ed un quarto a nord-ovest di Ouan-chia-Konan-tu.

I russi hanno continuato sabato a bombardare una parte delle linee giapponesi. I giapponesi si sono astenuti spesso dal rispondere a questo bombardamento che era in massima parte innocuo e che veniva considerato come uno spreco di munizioni.

TORONTO, 20. — Nasse, console generale giapponese, dichiara che i giapponesi probabilmente porranno per la pace le seguenti condizioni: Abbandono dell'isola Sakaline da parte della Russia, apertura della Manciuria al commercio del Mondo intero, la Corea dovrà essere posta, relativamente al Giappone, nelle condizioni dell'Egitto verso l'Inghilterra.

Nasse aggiunge che il Giappone ha qualche speranza di riorganizzare la Cina.

LONDRA, 20. — *Camera dei comuni.* — Si discute l'indirizzo di risposta al discorso del trono.

Sir John Redmond propone un emendamento che biasima vivamente l'attuale Governo dell'Irlanda.

Dice che tutta l'Irlanda detesta il Governo e dichiara che il partito irlandese resta irreducibilmente indipendente ed autonomista.

L'*home rule* è il solo articolo del programma irlandese; è inutile parlare della questione fiscale; l'Irlanda è tanto mal governata quanto la Russia; la ribellione sarebbe quasi un dovere se avesse probabilità di successo.

Moore, unionista irlandese, dichiara che il Governo ha tradito gli irlandesi.

Il segretario di Stato per l'Irlanda, Wyndham, risponde attribuendo la violenza di sir John Redmond a questioni personali e cercando di difendere la sua amministrazione contro gli attacchi di Redmond e Moore.

VARSAVIA, 20. — Un fonogramma da Lodz annunzia che le truppe di rinforzo arrivarono ieri.

Corre voce che la mobilizzazione dovrà esser fatta giovedì prossimo.

Le grandi officine sono ancora chiuse; si annunziano lievi disordini.

Lo sciopero dei giovani di farmacia è terminato. Hanno scioperato gli addetti ai mulini di Saratoff.

PIETROBURGO, 20. — Gli studenti dell'Università hanno tenuto una tumultuosa riunione, nella quale hanno approvato una mozione che domanda riforme politiche e stabilisce che l'astensione dalle lezioni duri fino al 13 settembre.

BAKU, 20. — Un prigioniero, chiamato Balali, accusato di assassinio, avendo tentato di fuggire mentre era condotto in prigione, fu ucciso dalle guardie. Questo incidente, avendo fatto nascere la voce di un'uccisione premeditata, diede luogo a gravi disordini, durante i quali molte persone furono uccise o ferite.

Furono prese misure per ristabilire l'ordine.

LONDRA, 21. — *Camera dei comuni.* — (*Continuazione*). — Il sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, conte Percy, rispondendo ad analoga interrogazione; dichiara di non poter presentare alla Camera molta parte della corrispondenza scambiata fra il Governo inglese e il console di Aboma, circa il trattamento di cui sono oggetto i missionari inglesi nella concessione della campagnia Adir, nello Stato Libero del Congo. Nondimeno verranno ulteriormente pubblicati tutti quei documenti di cui è possibile la pubblicazione.

L'oratore soggiunge che il funzionario Van Calken fu processato: 1° per aver dato alle guardie forestali l'ordine di uccidere gli indigeni che si erano rifiutati di raccogliere il *cautchu*. 2° per avere armato le guardie forestali con fucili Albirani; 3° per avere arrestato illegalmente ed avere arbitrariamente ritenuto in arresto come ostaggi varî indigeni. Il console inglese ha ricevuto copia della sentenza.

La seduta è indi tolta.

BIRMINGHAM (Alabama), 21. — Un'esplosione di gas è avvenuta nelle miniere di Virginia, appartenenti all'*Alabama Steel Company*.

Si dice che vi siano 107 morti ed un gran numero di operai sepolti sotto le macerie.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 20 febbraio 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,60.
Barometro a mezzodì	748,53.
Umidità relativa a mezzodì	73.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 11.7.
	minimo 6°,2.
Pioggia in 24 ore	14,4.

20 febbraio 1905.

In Europa: pressione massima di 770 in Portogallo, minima di 737 sulla golfo di Botnia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque fino a 16 mill. sulle coste Toscane; temperatura aumentata; alcune pioggie al nord, centro ed isole; qualche nevicata in Val Padana; alcuni venti sull'Italia superiore e Sardegna.

Si è formata una depressione secondaria sull'alto Tirreno con un minimo di 751; massimo a 761 sulle coste Joniche.

Probabilità: venti forti o moderati settentrionali sull'alta Italia, tra sud e ponente sul Tirreno inferiore ed isole, meridionali altrove; cielo quasi ovunque nuvoloso con pioggie o nevicate; mare agitato qua e là grosso.

Alle ore 15 è stato telegrafato ai semafori di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 febbraio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio...	$^1/_2$ coperto	mosso	11 2	7 1
Genova	coperto	calmo	9 3	4 9
Massa Carrara ...	$^3/_4$ coperto	calmo	10 3	1 6
Cuneo	$^1/_2$ coperto	—	5 7	— 0 7
Torino	nebbioso	—	5 3	— 0 5
Alessandria	coperto	—	3 1	0 7
Novara	nebbioso	—	8 4	0 0
Domodossola	coperto	—	9 0	— 2 5
Pavia	—	—	—	—
Milano	coperto	—	9 0	0 2
Sondrio	coperto	—	9 1	— 0 3
Bergamo	coperto	—	6 8	— 0 2
Brescia	nebbioso	—	8 9	0 5
Cremona	nevica	—	5 3	— 1 6
Mantova	nevica	—	4 0	— 0 3
Verona	coperto	—	7 5	2 7
Belluno	coperto	—	3 5	— 1 0
Udine	piovoso	—	7 4	0 6
Treviso	piovoso	—	6 3	1 5
Venezia	piovoso	calmo	6 4	0 6
Padova	nevica	—	6 4	0 7
Rovigo	piovoso	—	7 5	2 2
Piacenza	nevica	—	5 4	— 1 8
Parma	nevica	—	4 5	— 0 8
Reggio Emilia	coperto	—	6 0	— 2 8
Modena	nevica	—	6 5	0 4
Ferrara	piovoso	—	6 6	— 0 7
Bologna	piovoso	—	6 5	1 8
Ravenna	coperto	—	9 0	2 0
Forlì	coperto	—	9 6	— 0 2
Pesaro....... ...	piovoso	calmo	10 0	4 5
Ancona	coperto	calmo	9 0	— 3 2
Urbino	piovoso	—	6 2	0 1
Macerata	coperto	—	10 0	0 0
Ascoli Piceno	coperto	—	9 0	2 0
Perugia	piovoso	—	8 0	1 6
Camerino	coperto	—	6 0	2 2
Lucca	coperto	—	11 2	— 0 6
Pisa	coperto	—	12 0	4 8
Livorno	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	10 8	4 5
Firenze	piovoso	—	10 1	3 8
Arezzo	piovoso	—	9 6	0 8
Siena	coperto	—	8 9	0 8
Grosseto	coperto	—	10 0	— 0 2
Roma	coperto	—	11 3	6 2
Teramo	$^1/_2$ coperto	—	9 2	2 8
Chieti	coperto	—	6 8	— 1 0
Aquila	coperto	—	5 8	1 2
Agnone	nevica	—	4 1	— 0 4
Foggia	coperto	—	10 5	0 0
Bari	$^1/_2$ coperto	calmo	10 0	2 0
Lecce	coperto	—	10 9	2 6
Caserta	piovoso	—	10 7	4 7
Napoli	coperto	grosso	9 6	4 4
Benevento	coperto	—	11 5	2 1
Avellino	coperto	—	7 9	1 5
Caggiano	coperto	—	5 2	— 1 0
Potenza	coperto	—	5 0	— 1 5
Cosenza	sereno	—	9 5	2 4
Tiriolo	$^1/_2$ coperto	—	5 4	— 3 0
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	13 3	6 8
Trapani	coperto	calmo	11 3	5 7
Palermo	coperto	mosso	13 6	3 1
Porto Empedocle .	$^1/_2$ coperto	calmo	10 0	6 0
Caltanissetta	—	—	—	-
Messina	sereno	calmo	12 7	5 7
Catania	sereno	legg mosso	11 3	3 8
Siracusa	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	10 7	3 0
Cagliari	coperto	agitato	13 0	— 0 1
Sassari	$^3/_4$ coperto	—	10 6	4 5

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*